

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

945^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2006

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente DINI
e del vice presidente MORO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-80

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 81-145

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 147-170

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICOPag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3538) Deputato LUSSANA. – *Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(1980) SALVI ed altri. – *Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione*

(2627) CALDEROLI. – *Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione*

(3064) MALABARBA e Tommaso SODANO. – *Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà d'opinione, nonché delega al Governo in materia di depenalizzazione* (Relazione orale)

Approvazione del disegno di legge n. 3538:

FASSONE (DS-U)	2, 7, 15 e passim
TIRELLI (LP), relatore	3, 7, 11 e passim
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia	3, 8, 13 e passim
CAVALLARO (Mar-DL-U)	3, 4, 5 e passim
MALAN (FI)	16
DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	25, 29
ZANCAN (Verdi-Un)	26
CALLEGARO (UDC)	28
PIROVANO (LP)	28
SEMERARO (AN)	29

Verifiche del numero legale 4, 5, 6 e passim

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 9, 14, 17 e passim

Discussione e approvazione:

(3296) Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnerò Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri):

GRILLO (FI), relatore	Pag. 30, 35, 36
DONATI (Verdi-Un)	30, 37, 38 e passim
BRUTTI PAOLO (DS-U)	32, 36
FALOMI (Misto-Cant)	34, 68
BALDINI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni	35, 36
ZANDA (Mar-DL-U)	36
VALLONE (Mar-DL-U)	48, 49, 50 e passim
DE PETRIS (Verdi-Un)	56, 57, 58 e passim
RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur)	65
PELLICINI (AN)	67
CALLEGARO (UDC)	67
MALAN (FI)	68

Verifiche del numero legale ... 37, 39, 40 e passim

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.) 60, 64

Discussione:

(3310) Disciplina delle attività nel settore funerario (Approvato dalla Camera dei deputati)

(1265) BETTONI BRANDANI ed altri. – *Modifica della legislazione funeraria* (Relazione orale):

DANZI (UDC), relatore	69, 73
BETTONI BRANDANI (DS-U)	70
SALERNO (AN)	72
CURSI, sottosegretario di Stato per la salute .	73
AZZOLLINI (FI)	73

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Seguito della discussione:

(622) **PASTORE ed altri.** – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici

(1659) **MANFREDI ed altri.** – Modifiche al codice civile in materia di condominio

(1708) **BUCCIERO ed altri.** – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici

(2587) **TUNIS.** – Modifiche alla normativa in materia di condominio

(3309) **DEMASI ed altri.** – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza

(Relazione orale):

MUGNAI (AN), relatore Pag. 75, 76

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali 75, 76

VALLONE (Mar-DL-U) 75, 77

CAVALLARO (Mar-DL-U) 76

Verifiche del numero legale 76, 77

INTERROGAZIONI**Per lo svolgimento:**

PRESIDENTE 78, 79

MANZIONE (Mar-DL-U) 77

SERVELO (AN) 78

BONFIETTI (DS-U) 79

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N. 3538:**

Articolo 1 81

Articolo 2 ed emendamenti 81

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2 83

Articolo 3 ed emendamenti 84

Articolo 4 ed emendamenti 86

Articolo 5 ed emendamenti 88

Articolo 6 ed emendamenti Pag. 91

Articolo 7 ed emendamenti 92

Articolo 8 93

Articolo 9 ed emendamento 94

Articolo 10 94

Articolo 11 ed emendamenti 95

Articolo 12 ed emendamento 96

Articolo 13 ed emendamento 96

Articolo 14 ed emendamenti 97

Articolo 15 98

DISEGNO DI LEGGE N. 3296:

Ordine del giorno 98

Articolo 1 ed emendamenti 99

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 136

Articolo 2 138

DISEGNO DI LEGGE N. 622-1659-1708-2587-3309:

Articolo 1 ed emendamenti 139

Articolo 2 ed emendamenti 141

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 147

CONGEDI E MISSIONI 156

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 156

Nuova assegnazione 157

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 80

Apposizione di nuove firme ad interrogazioni 157

Interpellanze 157

Interrogazioni 158

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3538) Deputato LUSSANA. – *Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (Approvato dalla Camera dei deputati)*

(1980) SALVI ed altri. – *Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione*

(2627) CALDEROLI. – *Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione*

(3064) MALABARBA e Tommaso SODANO. – *Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà d'opinione, nonché delega al Governo in materia di depenalizzazione (Relazione orale)*

Approvazione del disegno di legge n. 3538

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3538 e ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri è mancato il numero legale sulla votazione dell'articolo 1.

Il Senato approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e invita i presentatori di emendamenti ad illustrarli.

FASSONE (*DS-U*). Poiché l'articolo 18 della Costituzione prevede il diritto dei cittadini di associarsi per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale, gli emendamenti 2.100 e 2.0.100 modificano rispettivamente gli articoli 270 e 272 del codice penale per garantire la corrispondenza tra reato associativo e reato individuale.

TIRELLI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti in esame.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Condivide il parere del relatore.

Con distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti 2.1 e 2.2.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*), prima della votazione dell'emendamento 2.100, dispone la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,02.

Previa distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 2.100, 2.4 e 2.5. Il Senato respinge altresì l'emendamento 2.3. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), è approvato l'articolo 2. Il Senato respinge quindi l'emendamento 2.0.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3, invitando i presentatori di emendamenti ad illustrarli.

FASSONE (*DS-U*). La finalità dell'emendamento 3.100 è quella di evitare la soppressione della fattispecie dell'*impeachment* del Capo dello Stato con riferimento alla previsione di cui all'articolo 90 della Costituzione. Nonostante abbia presentato proposte volte a garantire una maggiore rispondenza al dettato costituzionale e pur condividendo le ragioni di merito del provvedimento, l'opposizione sembra destinata a rimanere inascoltata.

TIRELLI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti in esame.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Condivide il parere del relatore.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.6. Con successive votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.7 e 3.8. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CAVALLARO, è respinto l'emendamento 3.100. Il Senato approva quindi l'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, sui quali il relatore Tirelli e il sottosegretario Santelli esprimono parere contrario.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 4.1 e 4.5. Con successive votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4. Il Senato approva quindi l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti, sui quali il relatore Tirelli ed il sottosegretario Santelli esprimono parere contrario.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.4 (identico al 5.100, con preclusione del 5.6), 5.5, 5.9 e 5.10. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 5.3. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CAVALLARO, il Senato respinge l'emendamento 5.7 (con preclusione del 5.8). Il Senato approva l'articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

FASSONE (*DS-U*). Il sistema sanzionatorio previsto potrebbe determinare difficoltà nei rapporti con Paesi stranieri se nel corso di una manifestazione dovesse essere deteriorata la loro bandiera; l'emendamento 6.5 prevede una sanzione più adeguata alla gravità di tale reato. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

TIRELLI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti, in quanto le disposizioni dell'articolo si adeguano alla realtà dei fatti.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

MALAN (*FI*). Negli Stati Uniti gli atti commessi contro la bandiera sono considerati espressione del pensiero. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Tirelli*).

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.4. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 6.3. Con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore CAVALLARO è respinto l'emendamento 6.5. Il Senato approva l'articolo 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti, sui quali il relatore Tirelli ed il sottosegretario Santelli esprimono parere contrario.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), il Senato approva l'articolo 7. Il Senato approva quindi l'articolo 8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e dell'emendamento ad esso riferito, sul quale il relatore Tirelli ed il sottosegretario Santelli esprimono parere contrario.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 9.1. Con distinte votazioni, il Senato approva gli articoli 9 e 10.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti.

FASSONE (*DS-U*). La disposizione è irrazionale perché la fattispecie più grave viene punita con sanzioni più lievi rispetto a quella meno grave.

TIRELLI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Previa verifica del numero legale chiesta dal senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 11.1. Con distinte votazioni, il Senato respinge l'emendamento 11.100 ed approva l'articolo 11.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e dell'emendamento ad esso riferito, sul quale il relatore Tirelli ed il sottosegretario Santelli esprimono parere contrario.

Con distinte votazioni, il Senato respinge l'emendamento 12.1 ed approva l'articolo 12.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e dell'emendamento soppressivo ad esso riferito, sul quale il relatore Tirelli ed il sottosegretario alla giustizia Santelli esprimono parere contrario.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) il Senato approva il mantenimento dell'articolo 13.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti ad esso riferiti, sui quali il relatore Tirelli ed il sottosegretario Santelli esprimono parere contrario.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 14.1 e 14.2. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) è respinto l'emendamento 14.3. Con distinte votazioni, il Senato approva gli articoli 14 e 15.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Nonostante sia condivisibile la depenalizzazione dei reati di opinione, l'impianto del provvedimento risulta viziato dallo specifico obiettivo di risolvere le pendenze giudiziarie di alcuni esponenti politici. Ciò determina alcune gravi incongruenze, come l'equiparazione a reati di opinione dell'associazione sovversiva e dell'impedimento violento del funzionamento degli organi costituzionali, nonché la mancanza di un'autonoma fattispecie se il vilipendio alla bandiera viene perpetrato da funzionari dello Stato. Infine, la finalizzazione del provvedimento spiega anche perché la maggioranza, nonostante il prolungamento dei lavori parlamentari, abbia rigettato emendamenti assolutamente ragionevoli, trasformando un provvedimento in linea di principio condivisibile in un'occasione perduta. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-Un*).

ZANCAN (*Verdi-Un*). In coerenza con quanto avvenuto nel corso della legislatura in materia di giustizia, un'intenzione positiva è stata sprecata per perseguire un obiettivo di parte, in questo caso l'annullamento delle condanne inflitte ad alcuni esponenti della Lega. Da ciò derivano le enormi contraddizioni del disegno di legge, quali la riduzione a contravvenzione del reato di vilipendio della bandiera, o quella clamorosa della associazione di atti violenti a reati di opinione. Inoltre, le suddette finalità hanno determinato l'inserimento di una norma transitoria che lede il principio dell'inviolabilità del giudicato, tramutando la pena detentiva in sanzione pecuniaria. Per tali motivi, annuncia l'astensione del Gruppo. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un e Mar-DL-U e della senatrice Vittoria Franco*).

FASSONE (*DS-U*). Esprime con rammarico il voto contrario dei Democratici di sinistra, che pure sono favorevoli ad una piena affermazione

della libertà d'opinione e ritengono necessarie modifiche al codice penale per completare l'opera, da anni condotta dalla Corte costituzionale, di ripulitura dei residui della legislazione prerepubblicana in materia: tuttavia lo strumentario tecnico approntato affronta in modo del tutto inadeguato anche fattispecie di reato di notevole gravità, in particolare atti di violenza e finalizzati all'attività sovversiva. Anziché diventare un terreno di confronto positivo, la legge è stata utilizzata come strumento per saldare ancora una volta una cambiale politica, in questo caso nei confronti della Lega. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

CALLEGARO (*UDC*). Anche dagli interventi critici dell'opposizione emerge la diffusa convinzione della necessità di intervenire sul codice penale per correggere le disposizioni in materia di reati d'opinione, ma il centrosinistra accompagna questa considerazione con le solite accuse circa il perseguimento di interessi personali. Pur valutando improprio il riferimento ai reati d'opinione, visto che si disciplinano atti contraddistinti dall'esercizio della violenza, i senatori dell'UDC voteranno con convinzione a favore del testo in esame. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

PIROVANO (*LP*). La maggioranza si appresta ad approvare un'altra legge a favore dei cittadini, per la tutela piena e reale della loro libertà. Dichiaro il voto favorevole della Lega. (*Applausi dal Gruppo LP*).

SEMERARO (*AN*). È assolutamente improprio ricondurre le norme in esame a finalità diverse dal perseguimento dell'interesse generale alla tutela della libertà dei cittadini, nel quadro della difesa dello Stato e delle sue istituzioni. Dichiaro dunque il voto favorevole di Alleanza Nazionale. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Tirelli*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato approva il disegno di legge n. 3538 nel suo complesso. (Applausi dal Gruppo LP e del senatore Malan). Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1980, 2627 e 3064.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3296) Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnerò Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri*)

PRESIDENTE. Poiché il relatore Grillo si rimette alla relazione scritta, dichiara aperta la discussione generale.

DONATI (*Verdi-Un*). L'articolo 10 della legge Gasparri, che introduceva il divieto assoluto di utilizzo di minori di 14 anni in messaggi pub-

blicitari non fu modificato, nonostante le perplessità espresse anche dalla maggioranza, per la fretta di approvare il provvedimento nel suo complesso. Successivamente però esso venne interpretato in modo discutibile con riferimento alla data ed al luogo di produzione dei messaggi. Il testo in esame supera i problemi abolendo completamente il vincolo imposto dall'articolo 10 della legge Gasparri. I Verdi non sono d'accordo con le due ipotesi estreme ed hanno presentato emendamenti che consentono l'uso di minori nei messaggi relativi a prodotti che li riguardino ed a condizione che tali prestazioni non vengano retribuite in alcun modo, al fine di evitare qualunque forma di sfruttamento. (*Applausi dal Gruppo Verdi-Un*).

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Il dibattito in sede referente ha fatto emergere l'inadeguatezza del testo in esame, tant'è vero che la Commissione ha espresso in un ordine del giorno una serie di rilievi che potrebbero sensibilmente migliorarlo. La norma troppo rigida introdotta dalla legge Gasparri ed interpretata in modo da consentire diffuse pratiche elusive che ne hanno vanificato la funzione di tutela dei minori viene oggi cancellata, favorendo così il passaggio ad una libertà di utilizzazione dei minori nella produzione di messaggi pubblicitari senza limiti, neppure quelli fissati in sede europea o individuati dal codice di autoregolamentazione. In particolare, il testo non impedisce che si configurino forme di sfruttamento, non pone alcun limite alla spettacolarizzazione delle crisi familiari e personali; non individua misure per la tutela dei minori nelle fasce orarie a loro non dedicate; non definisce gli ambiti della fascia oraria protetta. È un disegno di legge superficiale ed inadeguato, nei confronti del quale sono stati presentati numerosi ed importanti emendamenti migliorativi. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

FALOMI (*Misto-Cant*). E' paradossale che un disegno di legge intitolato norme per la tutela dei minori sopprima il divieto assoluto di impiego di minori negli *spot* pubblicitari e si limiti a ribadire il divieto, già sancito dalla legislazione italiana ed europea, di pubblicizzare le bevande alcoliche nelle fasce della programmazione televisiva dedicata ai minori.

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

GRILLO, *relatore*. Nega che il fine del provvedimento sia di deregolamentare la materia, l'obiettivo essendo piuttosto quello di conferire maggiore concretezza alla tutela dei minori, già garantita dalla legge Gasparri

e dalle direttive europee, tramite un regolamento governativo rispetto al quale il Parlamento eserciterà funzioni di indirizzo.

BALDINI, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Condivide la replica del relatore alle osservazioni dei senatori dell'opposizione e ricorda che il provvedimento interviene a correggere gli effetti distorsivi nel settore pubblicitario conseguenti ad una deliberazione non sufficientemente ponderata del Parlamento.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'ordine del giorno G1, nonché dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 1.103, 1.104, 1.105, 1.112, 1.119, 1.130, 1.131, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.5.

ZANDA (*Mar-DL-U*). Segnala in particolare l'emendamento 1.8, che introduce la possibilità di revocare la concessione nell'ipotesi di violazione delle norme di tutela dei minori, e l'emendamento 1.14, che modula il divieto di trasmissione di pubblicità secondo le diverse fasce orarie rivolte ad un pubblico di minori. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

GRILLO, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G1 e parere contrario sugli emendamenti in esame.

BALDINI, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Accoglie l'ordine del giorno G1 mentre esprime contrarietà agli emendamenti riferiti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'emendamento 1.1 e dispone la verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DONATI (*Verdi-Un*). Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 11,35.

Previa verifica del numero legale, chiesta nuovamente dalla senatrice DONATI (Verdi-Un), il Senato respinge l'emendamento 1.1. Con successive votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

DONATI (*Verdi-Un*). Dichiara voto favorevole all'emendamento 1.6 che estende ai produttori di videocassette e di audiocassette l'osservanza dei divieti di trasmissione di pubblicità a tutela dei minori. Chiede la verifica del numero legale.

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 1.6. Sono altresì respinti gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.12 e 1.13.

DONATI (*Verdi-Un*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 1.15 che, per una migliore tutela dei minori, estende la fascia oraria protetta. Chiedo la verifica del numero legale.

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 1.15. Sono altresì respinti gli emendamenti 1.14, 1.18, 1.19, 1.20 (identico all'emendamento 1.21), 1.16 e 1.17.

DONATI (*Verdi-Un*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 1.22 che riduce del 50 per cento i limiti di affollamento pubblicitario nelle fasce protette. Chiedo la verifica del numero legale.

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 1.22. Sono altresì respinti gli emendamenti 1.23 e 1.24.

DONATI (*Verdi-Un*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 1.25 che, onde agevolare la distinzione tra due diversi tipi di messaggio televisivo, è volto a impedire che personaggi protagonisti di programmi per bambini siano oggetto di messaggi pubblicitari trasmessi in prossimità degli stessi programmi. Chiedo la verifica del numero legale.

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 1.25 (identico all'emendamento 1.27). Sono altresì respinti gli emendamenti 1.28, 1.29 (con preclusione dell'emendamento 1.101) e 1.30.

*Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 (identico all'1.34), 1.35, 1.36 (identico all'1.37) e 1.38. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DONATI (*Verdi-Un*), è respinto l'emendamento 1.40. Il Senato, con distinte votazioni, respinge inoltre gli emendamenti 1.41, 1.43, 1.49, 1.46, 1.47, 1.48, 1.51, 1.53, 1.52, 1.44, 1.45, 1.50 e 1.70. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DONATI, è respinto l'emendamento 1.71.*

*Con distinte votazioni, sono inoltre respinti gli emendamenti 1.72, 1.74, 1.79 e 1.75. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VALLONE (*Mar-DL-U*), il Senato respinge l'emendamento 1.76. Con distinte votazioni, sono inoltre respinti gli emendamenti 1.78 e 1.73.*

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore VALLONE (*Mar-DL-U*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 1.80. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa alle ore 12,10.

Presidenza del vice presidente MORO

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 1.80, 1.57, 1.59, 1.77, 1.64, 1.67 e 1.82. Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.42, 1.58, 1.60, 1.61, 1.63, 1.62, 1.65, 1.66, 1.84, 1.83, 1.68, 1.69, 1.81, 1.85, 1.86, 1.98, 1.99 e 1.87. Con votazione precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-Un), sono respinti gli emendamenti 1.88, 1.89, 1.92 e 1.94. Il Senato, con distinte votazioni, respinge inoltre gli emendamenti 1.90, 1.91, 1.93, 1.95, 1.96, 1.97 e 1.100.

Il Senato respinge l'emendamento 1.102 (con preclusione dell'1.113). Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PETRIS ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, è respinto l'emendamento 1.103 (con preclusione dell'1.112). Con votazioni precedute da la distinte verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice DE PETRIS, sono respinti gli emendamenti 1.107, 1.118, 1.122 e 1.128. Il Senato, con distinte votazioni, respinge inoltre gli emendamenti 1.106, 1.108, 1.111, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, 1.120, 1.123, 1.124, 1.126 e 1.129.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.104, 1.105, 1.119, 1.130 e 1.131 sono improcedibili.

Il Senato approva l'articolo 1. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, è respinto l'emendamento 1.0.3. Il Senato respinge inoltre l'emendamento 1.0.4.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.0.5 è improcedibile.

Il Senato approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

RIGHETTI (*Misto-Pop-Udeur*). Anche il provvedimento in votazione evidenzia il conflitto di interessi del Presidente del Consiglio, in quanto diminuisce le tutele per i minori allo scopo di favorire la raccolta della pubblicità televisiva; al contrario, la tutela dei minori dovrebbe prevalere su qualsiasi altra considerazione economica ed anzi dovrebbe essere resa più severa. Esprime dunque voto contrario.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Annuncia il voto contrario del Gruppo per le motivazioni già esposte in discussione generale, che sono state rafforzate dalla reiezione da parte della maggioranza di proposte che avrebbero ga-

rantito una migliore tutela dei bambini e degli adolescenti nella programmazione televisiva e pubblicitaria.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Dichiaro il voto contrario della sua parte politica al disegno di legge, che appare modulato secondo gli interessi pubblicitari delle televisioni piuttosto che finalizzato all'effettiva tutela dei minori. Stigmatizza altresì la reiezione di tutte le proposte dell'opposizione che avrebbero apportato significativi miglioramenti.

PELLICINI (*AN*). Alleanza Nazionale voterà a favore del provvedimento volto a sopprimere la previsione del divieto assoluto dell'impiego dei minori nella pubblicità, prevedendo nel contempo norme regolatorie al riguardo.

CALLEGARO (*UDC*). Il Gruppo voterà a favore del disegno di legge che è in linea con i principi sostenuti dalla sua parte politica in materia di tutela degli interessi e dei diritti dei minori. Positive appaiono le innovazioni introdotte con riguardo allo schema di regolamento per l'impiego di minori nei programmi radiotelevisivi che dovrà essere trasmesso alle Camere nonché la partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella composizione del consiglio nazionale degli utenti. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

FALOMI (*Misto-Cant*). Dichiaro il voto contrario al provvedimento che, secondo la costante che ha caratterizzato tutta la legislatura, è volto a tutelare gli interessi non dei minori ma del Presidente del Consiglio, quale maggiore monopolista del settore pubblicitario.

MALAN (*FI*). La sua parte politica voterà a favore del disegno di legge che affronta in modo equilibrato la questione della tutela dei minori nella pubblicità. Le posizioni dell'opposizione a favore dei minori appaiono pretestuose atteso che non si fa scrupolo di utilizzare strumentalmente i bambini nelle manifestazioni politiche. (*Applausi del senatore Vanzo*).

Il Senato approva il disegno di legge nel suo complesso.

Discussione dei disegni di legge:

(3310) *Disciplina delle attività nel settore funerario* (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(1265) *BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica della legislazione funeraria*
(*Relazione orale*)

DANZI, *relatore*. Il disegno di legge propone una revisione del complesso di servizi e di funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia

mortuaria. In particolare, il provvedimento demanda ad un accordo in sede di Conferenza unificata la definizione dei requisiti minimi concernenti la disciplina sugli operatori e sulle modalità dei trattamenti funebri; interviene in materia di individuazione territoriale dei cimiteri e dei crematori, introduce un principio di separazione tra la gestione del servizio mortuario nelle strutture sanitarie e l'esercizio di attività funebre e prevede inoltre una disciplina per i cimiteri destinati agli animali d'affezione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BETTONI BRANDANI (*DS-U*). Accanto ad elementi positivi quali l'introduzione di principi a regolamentazione del sistema funebre, il disegno di legge insinua nel settore una logica di mercato, estranea al sistema cimiteriale italiano oltre che alla cultura e alle tradizioni di carattere funerario. Ciò emerge in particolare dalle norme che consentono la costruzione di cappelle private, con il conseguente rischio di creare cimiteri privati, e dalla soppressione del regime di esclusiva per la realizzazione dei crematori detenuto dai Comuni per consentirlo anche ad associazioni senza scopo di lucro e ad operatori privati. Perplessità desta altresì l'assenza di principi minimi per lo svolgimento dell'attività funebre, onde evitare un'eccessiva diversificazione sul territorio con conseguenze negative sia per i cittadini che per gli operatori. Qualora pertanto non intervengano sostanziali modifiche al provvedimento, la sua parte politica esprimerà un voto di astensione.

SALERNO (*AN*). Dichiaro il voto favorevole al provvedimento che dispone regole certe a garanzia degli operatori e dei cittadini, ponendo fine alle attività illegali proliferate nel regime di confusione e improvvisazione finora vigente. Positiva appare la possibilità di creare cimiteri per gli animali d'affezione. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DANZI, *relatore*. Rinuncia alla replica.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Stante il lungo iter parlamentare del disegno di legge, sollecita una tempestiva approvazione ed auspica pertanto una disponibilità al ritiro degli emendamenti.

AZZOLLINI (*FI*). Invita la Presidenza comunicare l'eventuale ritiro di emendamenti in modo da consentire alla Commissione bilancio una maggiore tempestività nell'espressione del parere.

PRESIDENTE. In attesa del parere della Commissione bilancio, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(622) PASTORE ed altri. – *Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici*

(1659) MANFREDI ed altri. – *Modifiche al codice civile in materia di condominio*

(1708) BUCCIERO ed altri. – *Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici*

(2587) TUNIS. – *Modifiche alla normativa in materia di condominio*

(3309) DEMASI ed altri. – *Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza*
(Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 12 gennaio il relatore ha consegnato il testo scritto della relazione orale, si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

TIRELLI, *segretario*. Dà lettura del parere di nulla osta sul disegno di legge e del parere condizionato sull'emendamento 9.0.2 espressi dalla 5a Commissione permanente (v. *Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti, da intendersi illustrati.

MUGNAI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.102 e contrario sulle restanti proposte di modifica.

SESTINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Condivide il parere del relatore.

Con successive votazioni il Senato respinge gli emendamenti 1.100, 1.101 e 1.103 (identico all'emendamento 1.350). Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), è altresì respinto l'emendamento 1.5. Sono quindi approvati l'emendamento 1.102 e l'articolo 1, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti, da intendersi illustrati.

MUGNAI, *relatore*. È favorevole agli emendamenti 2.106, 2.107, 2.109, 2.112 e 2.114, ed è contrario alle restanti proposte di modifica.

SESTINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*.
Condivide il parere espresso dal relatore.

Previa verifica del numero legale, richiesta dal senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 2.100.

PRESIDENTE. Prima della votazione dell'emendamento 2.101, dispone la verifica del numero legale, chiesta dal senatore VALLONE (*Mar-DL-U*). Avverte che il Senato non è in numero legale e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Per lo svolgimento di interrogazioni

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Sollecita lo svolgimento delle interrogazioni 3-02335, 3-02425 e 3-02426, riguardanti l'autorizzazione concessa dal Ministero delle attività produttive per la costruzione di una centrale termoelettrica in provincia di Salerno. È disponibile a trasformare gli atti ispettivi 3-02422, 3-02445 e 3-02449, riguardanti indebite interferenze interne alla procura della Repubblica di Salerno, in interrogazioni con richiesta di risposta scritta, se ciò consentirà al Ministro in indirizzo di fornire tempestivamente le informazioni richieste.

SERVELLO (*AN*). Sollecita lo svolgimento con procedura d'urgenza di una interrogazione, sottoscritta da tutti i senatori di Alleanza Nazionale, che riguarda la richiesta inoltrata da alcuni sindaci italiani al Presidente del Parlamento di Vienna affinché nella Costituzione austriaca sia menzionata la tutela dell'Alto Adige e del Südtirol, un'iniziativa che reca offesa all'ordinamento italiano e ai rapporti esistenti tra i due Paesi.

BONFIETTI (*DS-U*). Sollecita la risposta del Governo all'interrogazione 3-01700.

PRESIDENTE. Le sollecitazioni saranno trasmesse al Governo. Dà annuncio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,14.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).
Si dia lettura del processo verbale.

BATTAGLIA Antonio, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,35*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3538) Deputato LUSSANA. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (Approvato dalla Camera dei deputati)

(1980) SALVI ed altri. – Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione

(2627) CALDEROLI. – *Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione*

(3064) MALABARBA e Tommaso SODANO. – *Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà d'opinione, nonché delega al Governo in materia di depenalizzazione*

(*Relazione orale*) (ore 9,36)

Approvazione del disegno di legge n. 3538

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3538, già approvato dalla Camera dei deputati, 1980, 2627 e 3064.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3538.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è mancato il numero legale sulla votazione dell'articolo 1.

Metto pertanto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, avevo alzato la mano. Mi doveva guardare.

PRESIDENTE. Senatore Cavallaro, doveva essere più tempestivo.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, l'articolo 2 modifica l'articolo 270 del codice penale e la modifica è senza dubbio necessaria, su questo ci trova d'accordo, non però in questi termini, per una ragione molto stringente, e cioè per la ragione che esiste tuttora – e gode ottima salute nonostante le vostre riforme – l'articolo 18 della Costituzione, il quale stabilisce – com'è noto – che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Conseguentemente, ogni qual volta si costruisce un reato in forma associativa questo deve avere la sua proiezione e la sua corrispondenza nel reato attribuito al singolo cittadino. Ciò è quanto avviene tuttora nel codice penale, sebbene d'impronta autoritaria non condivisibile, ma tecnicamente certo più pregevole di questo, perché all'articolo 270, che punisce le associazioni sovversive, corrisponde l'articolo 272, che punisce le corrispondenti condotte tenute dal singolo in forma di propaganda o induzione.

Ora voi vi accingete a sopprimere l'articolo 272 – perché ciò è scritto nell'articolo 12 – e conseguentemente il reato associativo non avrà più la sua proiezione nel reato individuale. Questa è una assai probabile tensione con la norma costituzionale che porterà alla probabile scoperta di questa area penale, e in una situazione di tensioni eversive come la presente non è certamente un evento raccomandabile.

Ecco perché l'emendamento 2.100 va letto in connessione con l'emendamento 2.0.100 e non si pone in contrasto con l'obiettivo perseguito dalla legge, ma mira semplicemente a rimettere sui binari un convoglio che probabilmente è condannato a deragliare.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TIRELLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori. (*Il senatore Cavallaro fa cenno di voler intervenire*).

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, siccome non sono Di Canio, quando alzo la mano significa che intendo intervenire.

PRESIDENTE. Prego, senatore Cavallaro, ora può parlare.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta non risulta appoggiata*).

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,02).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.100.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3538, 1980, 2627 e 3064**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3538, 1980, 2627 e 3064**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3538, 1980, 2627 e 3064**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.100, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, è curioso che, nonostante ci si limiti a sottoporre dei profili di incostituzionalità di norme il cui merito non contrastiamo, le nostre osservazioni passino del tutto inosservate e siano considerate insignificanti, sebbene proprio pochi giorni or sono si sia verificato un episodio di rilevante sconfessione di un'altra legge della quale avevamo analogamente denunciato l'incostituzionalità.

Ciò è quanto accade anche per quanto riguarda l'articolo 3 e l'emendamento 3.100, che passo ad illustrare. L'articolo 90 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o attentato alla Costituzione. Per consuetudine assolutamente pacifica in dottrina, in giurisprudenza e anche nell'ambito politico-istituzionale, l'ipotesi di attentato alla Costituzione deve avere la sua concretizzazione in una fattispecie penale, che si è sempre ritenuto essere quella prevista dall'articolo 283 del codice penale, che dà concretezza all'istituto dell'*impeachment*.

Orbene, nella modifica che voi vi accingete ad approvare si prevede che questo attentato alla Costituzione possa avvenire solamente con atti violenti. È evidente che ciò non accadrà mai nell'ipotesi di attentato alla Costituzione malauguratamente compiuto da un Presidente della Repubblica, perché se mai ciò dovesse avvenire si tradurrebbe in atti formali, peraltro non conformi alla Costituzione.

L'emendamento 3.100 si propone soltanto di non cancellare l'*impeachment* dal nostro ordinamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TIRELLI, *relatore*. Sono contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 3.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3538, 1980, 2627 e 3064**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Fassone.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3538, 1980, 2627 e 3064**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3538, 1980, 2627 e 3064**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

TIRELLI, *relatore*. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.5.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TIRELLI, *relatore*. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori, identico all'emendamento 5.100, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.7.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.7, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 5.8.

Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 5.6 è precluso dalla reiezione degli emendamenti 5.4, 5.100 e 5.5.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta non risulta appoggiata*).

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 6.5 si illustra con una semplice domanda: quando accadrà – e quasi certamente accadrà – che in una manifestazione pubblica qualcuno incendi la bandiera degli Stati Uniti o di Israele, cosa risponderete ai Governi di quei Paesi i quali si dolgono che, pur essendo stati individuati gli autori del fatto, nei confronti di questo non è prevista alcuna sanzione?

Questa è la domanda che rivolgo al Governo, così vistosamente amico degli Stati Uniti, perché oggi l'articolo 299 del codice penale interviene in misura che non esitiamo a riconoscere pesante e che probabilmente va attenuata, ma domani con questa legge saranno punite solamente le espressioni ingiuriose e non anche la condotta di chi brucia, lacera, calpesta o imbratta la bandiera di quegli Stati.

Gradirei ricevere una risposta non condensata nelle consuete due parole «parere conforme». (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TIRELLI, *relatore*. Esprimo parere contrario. Questo articolo non fa altro che prendere atto di ciò che accade tutti i giorni, quando le bandiere degli Stati esteri a cui si è riferito il senatore Fassone vengono vilipesi, imbrattate e magari offese. Non è mai successo niente, neanche con la legge in vigore.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario.

MALAN (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI*). Desidero dare una risposta brevissima al senatore Fassone. Il Governo degli Stati Uniti non protesterà, perché nonostante in questo Paese vi sia una particolare venerazione per la propria bandiera non è reato qualunque atto contro la bandiera stessa, in quanto ritenuto dalla Corte suprema espressione e manifestazione del pensiero. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Tirelli*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.3.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

MARITATI (*DS-U*). Se si togliessero le buste bianche appoggiate sui banchi si potrebbe controllare meglio.

PRESIDENTE. Prego gli assistenti parlamentari di rimuovere le buste.

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3538, 1980, 2627 e 3064**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.5.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.5, presentato dal senatore Fassone.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3538, 1980, 2627 e 3064**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

TIRELLI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1 e 7.2.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TIRELLI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.1.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo sull'emendamento in esame è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale.*)

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3538, 1980, 2627 e 3064**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, prosegue il mio tentativo di ortopedia, ovviamente anch'esso frustrato, sebbene i tempi a questo punto ci siano per le correzioni necessarie.

Il reato di oltraggio, come noto, è stato depenalizzato e oggi la condotta corrispondente viene punita a titolo di ingiuria aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale del soggetto passivo; ciò significa che l'oltraggio al pubblico ufficiale singolo è suscettibile di essere punito anche con nove mesi di reclusione.

In base alla modifica che state per introdurre, l'oltraggio all'intero collegio, e cioè non al solo Sindaco, ma al Consiglio e al Sindaco in presenza del medesimo, sarà punibile con 1.000 euro.

Il principio di razionalità è chiaramente violato, poiché la fattispecie più grave è punita molto meno della fattispecie meno grave. Anche questo è un profilo varie volte ripreso dalla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TIRELLI, *relatore*. Il parere del relatore sugli emendamenti all'articolo 11 è contrario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 11.1 e 11.100.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.100.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

TIRELLI, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 12.1 esprimo parere contrario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, trattandosi di un emendamento da me presentato, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Essendo il suo emendamento, avrebbero potuto essere più gentili con lei!

Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

TIRELLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 13.1.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 13 altri emendamenti oltre a quello soppressivo 13.1, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo 13.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

TIRELLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 14.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.3.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento solleva un tema al quale siamo particolarmente sensibili, quello dei reati d'opinione, rispetto al quale avevamo offerto al ministro Castelli all'inizio della legislatura la disponibilità a discutere.

Verrei meno al mio dovere, però, se non ricordassi che questo è un provvedimento pensato per risolvere, ancora una volta, pendenze giudiziarie di parlamentari ed esponenti politici, il che ne vizia l'impianto. Per questi motivi abbiamo un tema sul quale concordiamo e una modalità per affrontarlo che tradisce preoccupazioni legate a delle specifiche pendenze, che spiegano anche la particolare urgenza con la quale il provvedimento ci è stato proposto, anche perché alcuni degli esponenti politici interessati a questo disegno di legge hanno subito una interpretazione particolarmente estensiva della legislazione vigente in chiave repressiva.

Questo è il punto, a partire dal quale però non credo si possa sostenere che si tratti di reati d'opinione quando parliamo di associazione sovversiva, quando parliamo di azioni violente che hanno la finalità di sovvertire l'ordinamento politico, di impedire il funzionamento della Presidenza della Repubblica. C'è un precedente in Parlamento di chi ha sostenuto che questi fossero reati d'opinione, e si chiamava Toni Negri: soltanto questo è il precedente. Non credo che dei partiti democratici possano sostenere che l'associazione sovversiva, la sovversione violenta dell'ordinamento politico, l'impedimento violento del funzionamento degli organi costituzionali rappresenti reato d'opinione. Questo però stiamo licenziando in termini di concetto e mi sembra veramente enorme che siamo tutti d'accordo soltanto perché bisogna risolvere quei problemi e perché c'è stato evidentemente uno scambio tra un provvedimento ed un altro all'interno della maggioranza.

In secondo luogo, credo anche che fosse sensato parlare di abolizione del reato di tante forme di vilipendio. Se penso al comune cittadino, ad un privato, al barbone, al ventenne, anche il vilipendio alla bandiera può essere sanzionato con una pena minore. Ma non pensiamo veramente che il vilipendio alla bandiera da parte di un parlamentare, di un funzionario pubblico, di un ufficiale dei carabinieri, di un commissario di Polizia, di un giudice, o comunque da parte di qualcuno che rappresenta lo Stato, possa essere punito nella misura prevista da questa legge, cioè con una sanzione economica per cui, come diceva anche ieri il collega Zancan, il vilipendio alla bandiera finisce per essere equiparato a una multa, che anche simbolicamente non sia prevista la reclusione, che viene normalmente prevista per i reati che hanno una qualche gravità.

Per assecondare delle esigenze personali, ancora una volta stiamo colpendo quell'equilibrio di diritti, di doveri e di valori su cui si costrui-

sce, si incardina la nostra Costituzione e anche il senso dello Stato che dobbiamo offrire ai cittadini.

Non entro dunque nel merito dei singoli emendamenti, che ancora una volta sono stati con molta leggerezza respinti, pur essendoci due settimane in più per poter approvare questi miglioramenti anche alla Camera: questo è indecente! Il tempo era disponibile. Perché non accettare alcuni emendamenti, perché rifiutarli sempre quando sono più che ragionevoli? Inoltre – devo ancora una volta rilevarlo – stiamo votando con una restrizione assoluta dei tempi di discussione, per cui chi c'è non può parlare e chi, assente, può votare, perché anche questa volta degli assenti hanno potuto votare.

Questo è il clima in cui nasce questa legge. Ancora una volta è una grande occasione persa; la riprenderemo in mano perché non può essere ridotto a questo il tema della libertà di opinione in questo Paese! (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-Un e DS-U*).

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signori colleghi, per l'ennesima volta in questa legislatura, un'intenzione *a priori* condivisibile, l'eliminazione del reato d'opinione, si è persa per strada. Si è persa perché l'urgenza di ottenere dei risultati immediati, nonché di un colpo di spugna sulle condanne – in particolare ad alcuni esponenti leghisti – non ha consentito nessuna meditazione e nessuna razionalizzazione del lavoro legislativo.

Si sono così create delle contraddizioni enormi: com'è possibile che al reato di vilipendio alla bandiera corrisponda una contravvenzione punita con l'ammenda? E ciò non soltanto per il comune cittadino, che magari ha bevuto troppo, ma anche per quei pubblici ufficiali che hanno giurato su questa bandiera! Com'è possibile non distinguere le due ipotesi, com'è possibile agganciare ai reati di opinione la connessione di fatti di violenza? Questo è un modo ipocrita di risolvere i problemi legislativi, perché se c'è violenza non c'è opinione. La violenza è ontologicamente contraddittoria con l'opinione; dove c'è violenza il pensiero cessa per cederle il passo!

Allora se dite che c'è un reato di opinione quando c'è violenza, state ammettendo una contraddizione di termini. Questo è un modo ipocrita di risolvere il problema del reato di opinione.

Infine, sul piano legislativo si mette sempre alla fine il transitorio. Sarebbe un'ottima modifica mettere prima il transitorio, perché spiegherebbe tutto. Il transitorio dice che se anche c'è stato un reato a pena detentiva, con condanna ovviamente ancora da eseguire, questa condanna a pena detentiva si tramuta, dopo il passare in giudicato della sentenza, in pena pecuniaria. Capite che questa è una violazione di quel principio dell'intangibilità del giudicato che noi abbiamo accettato fin dal diritto ro-

mano «*facit de albo nigro et de quadrato rotundo*»? Intendo dire che questa è una violazione di un principio generale del nostro sistema.

Perché questo? Si devono sanare determinate condanne a carico di esponenti leghisti. Siccome conosco casi di ragazzi che stanno scontando o hanno già scontato condanne per questi reati, lasciatemi dire che vi è una costante in quello che ho visto nelle aule giudiziarie in quarant'anni e quello che vedo nell'Aula del Senato: gli stracci volano identicamente! È una vera allegria constatare questa coerenza tra il luogo legislativo ed il luogo di applicazione del giudiziario: vedo identicamente gli stracci come in un'aula di tribunale. Complimenti!

I principi posti a base di questa legge, pur assolutamente contraddetti dall'applicazione pratica, mi impongono un voto di astensione personalmente e a nome del mio Gruppo. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un e Mar-DL-U e della senatrice Franco Vittoria*).

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ed è una dichiarazione della quale non sono per nulla lieto. Questa poteva essere una buona legge, doveva esserlo perché la riforma del Titolo I del Libro II del codice penale è necessaria; ma questa non lo è, intanto perché interviene soltanto su poche norme, e poi lo fa con una serie di controindicazioni pesanti, delle quali il tempo avarissimo che ci è stato assegnato non ha permesso di compiere completa illustrazione.

Poteva essere una buona legge per ripulire il nostro codice penale da quelle limitate scorie che ancora rimangono ad intralciare l'attività politica intesa in senso molto ampio; e dico ampio perché tutto quello che è davvero illecito di opinione è già stato da tempo cancellato dalla Corte costituzionale con interventi vari sul reato di istigazione di militari, di istigazione a delinquere, di apologia. Quello che è davvero idea o opinione oggi è già legittimo. Qui stiamo discutendo di condotte materiali che possono assumere anche livelli di notevole gravità.

Ho fatto presente che cosa può significare l'articolo 1 quale la legge si appresta a licenziare: il reprimere solamente condotte violente di tipo secessionista, sebbene idonee a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, significa lasciare impunte quelle condotte che violente non sono, ma sono idonee. E, per curiosa coincidenza, proprio il giornale di oggi ci riferisce che 133 sindaci si sono rivolti alle autorità di Vienna per invocare tutela. Ovviamente non pretendo che questo costituisca reato. Questo è semplicemente l'antesignano di condotte frontaliere che possono moltiplicarsi e che non abbiamo assolutamente più strumenti per reprimere. Analogamente ho cercato di esporre come sia inopportuno ed addirittura costituzionalmente scorretto espellere dal nostro ordinamento l'ipotesi dell'*impeachment*.

Anche in questo caso nulla è stato detto a sostegno della bontà della tesi racchiusa nel disegno di legge. Semplicemente si è passati oltre come carri armati. Poteva essere un'occasione di buona riforma. È semplicemente l'occasione per saldare una qualche cambiale politica. Ma gli errori non sono soltanto sfridi o accidenti del testo legislativo; sono menomazioni profonde di beni di rango costituzionale.

Per questo con grande rammarico – perché siamo fermamente fautori della libertà d'opinione e della libertà d'azione politica – siamo costretti a votare non contro il principio perseguito da questa norma, ma contro lo strumentale e tecnico assolutamente infelice nel quale esso si sostanzia. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

CALLEGARO (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO (*UDC*). Signor Presidente, tutti sono d'accordo sul fatto che questa legge andava fatta. Poi, come al solito, noi della maggioranza siamo i soliti che non capiscono, che sbagliano tutto, che non sono in grado di arrivare a soluzioni accettabili. Naturalmente si cerca sempre di trovare cosa può esserci dietro, dietro l'angolo cioè, quali sono i veri scopi quando si presenta un disegno di legge.

Si tratta sempre di salvaguardare qualcuno, si tratta sempre di fare interessi personali. Ormai queste giustificazioni non funzionano più; sono ormai cinque anni che le sentiamo ripetere e quindi, come tutte le ripetizioni, qualche volta *iuvant*, ma molto spesso annoiano.

Volevo fare presente un'ulteriore questione: in realtà qui parliamo impropriamente di reati d'opinione. Infatti, quando si stabilisce che per determinati reati sia stata posta in essere una violenza o siano stati posti «atti idonei a» mediante violenza, indubbiamente non siamo più nell'ambito di un reato d'opinione, ma di fronte ad un reato compiuto con fatti gravi, come la violenza. Quindi è improprio parlare di reato d'opinione. In realtà si tratta di reati veri e propri, contraddistinti proprio anche dell'elemento della violenza.

Ritengo che questa legge non solo andava posta in essere, ma è anche stata formulata bene; per cui esprimo il voto favorevole del mio Gruppo. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

PIROVANO (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO (*LP*). Signor Presidente, stiamo approvando un'altra legge che questa maggioranza ha portato avanti per i cittadini, per tutti coloro che non hanno il beneficio di aver una copertura assicurativa come i membri dei due rami del Parlamento. La libertà di pensiero, la libertà di essere contro alcune idee è un diritto sacrosanto nei Paesi civili e

oggi, con questa legge, il Senato riconduce anche il nostro Paese sulla strada della vera libertà. Esprimo pertanto voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo LP*).

SEMERARO (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMERARO (*AN*). Signor Presidente, intervengo molto brevemente per comunicare il voto favorevole di Alleanza Nazionale su questo provvedimento.

Per la verità, con tutto il rispetto per le affermazioni del senatore Fasone, non mi sembra che un provvedimento di questo genere possa essere così semplicemente liquidato come pagamento di una cambiale politica. Credo che il provvedimento investa una serie di valutazioni molto più profonde e serie ed è certamente impossibile ricondurlo ad oggetto di uno scambio di carattere politico, cioè non si può ridurre un tema che coinvolge il rispetto della nostra storia, del nostro essere Nazione e Stato ad un semplice scambio e al pagamento di una cambiale politica.

Credo invece che questo provvedimento faccia emergere un grande senso di responsabilità e di rispetto, cioè l'espletamento di un vero e proprio dovere di carattere costituzionale che si estrinseca attraverso l'approvazione di questo provvedimento.

Si tratta di una norma che deve essere approvata con grande determinazione, con grande interesse e soprattutto con grande soddisfazione per essere stati in grado di affrontare delle problematiche che certamente vanno al di là delle fattispecie che si possono verificare quotidianamente, e che in ogni caso molto spesso investono invece fattispecie che riguardano lo Stato in quanto tale, l'Italia in quanto tale. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Tirelli*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 3538, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo LP e del senatore Malan*).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1980, 2627 e 3064.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3296) Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri*) (**ore 10,45**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3296, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri.

La relazione è già stata stampata e distribuita.

Chiedo al relatore, senatore Grillo, se intende integrarla.

GRILLO, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Donati. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, intervengo brevemente su questo provvedimento ricordando che stiamo parlando di modifiche alla cosiddetta legge Gasparri, che, quando venne approvata, prevedeva, all'articolo 10, comma 3, uno specifico divieto di impiego di minori di anni quattordici per messaggi pubblicitari e *spot*. Pur di approvare la legge Gasparri nei tempi necessari alla maggioranza e al Governo per tutelare Mediaset e in particolare Rete 4, questa norma, decisamente drastica, non venne modificata, nonostante un confronto molto acceso sul fatto che la stessa maggioranza affermava di non condividerla; ma in quell'occasione prevalse, evidentemente, un interesse generale da parte della maggioranza di sostenere e tutelare Mediaset, quindi la norma restò in vigore.

L'ipocrisia volle però, successivamente, che venne, pur nella sua chiarezza normativa, interpretata in modo decisamente discutibile. Si stabilì innanzitutto – eravamo a ridosso del Natale – che sarebbe stato consentito lo smaltimento delle cosiddette scorte di *spot* già realizzati, i quali furono quindi mandati in onda con i minori presenti. In seguito, la norma venne ulteriormente interpretata nel senso che diventò una sorta di divieto della produzione e non invece della messa in onda: un'interpretazione – ripeto – assolutamente discutibile, perché la norma è scritta in modo piuttosto chiaro.

Adesso siamo quindi nella paradossale situazione per cui, grazie a questa ipocrita interpretazione, gli *spot* vengono prodotti all'estero e vengono messi in onda con i minori. Infatti, in questi anni non ci siamo accorti che c'è stata una modifica normativa assolutamente importante, che ha stabilito regole molto precise, la quale è stata completamente disattivata dal Governo Berlusconi.

Adesso, su proposta della maggioranza, si chiede di superare questo articolo 10, comma 3, sopprimendolo completamente, quindi eliminando ogni vincolo a questo provvedimento.

Nuovamente, come avevamo sostenuto durante la discussione della cosiddetta legge Gasparri, i Verdi non sono d'accordo, perché, da un lato, non condividono la norma che elimina completamente i minori dagli *spot* e messaggi pubblicitari, ma, dall'altro, ritengono anche che l'opposto, cioè il consentirne la messa in onda e la produzione con minori in qualsiasi caso sia inaccettabile.

In questo senso, abbiamo presentato emendamenti in cui l'uso di minori di anni quattordici è consentito per i prodotti a loro destinati e che, proprio per evitare pressioni o speculazioni, in particolare di ceti che si possano trovare in difficoltà economiche (e purtroppo sono tanti, nel nostro Paese) l'impiego dei minori comunque non possa mai avvenire come attività commerciale, ma debba essere sempre un'attività volontaria non pagata o ripagata in alcun modo.

I nostri emendamenti, che poi sono gli stessi presentati in occasione della discussione sulla legge Gasparri, hanno come fine quello di dar luogo ad un testo equilibrato che non elimini dagli *spot*, dai messaggi pubblicitari, la presenza dei minori che sono parte, anzi una parte fondamentale, della nostra società. È evidente che gli *spot* rientrano in una rappresentazione delle dinamiche e della vitalità sociale. È dunque utile che i minori vi siano, ma è chiaro che il superamento completo del divieto e senza alcun vincolo non ci trova d'accordo.

Per questa ragione ci auguriamo che gli emendamenti da noi presentati possano essere accolti dall'Assemblea del Senato. (*Applausi dal Gruppo Verdi-Un*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brutti Paolo. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Signor Presidente, a me dispiace innanzitutto che il senatore Grillo non abbia inteso illustrare oralmente la relazione sull'argomento in discussione, dando ragione anche di un dibattito svoltosi in Commissione nel corso del quale sia noi sia alcuni colleghi della maggioranza hanno convenuto sull'inadeguatezza del testo oggi al nostro esame, come si potrà rilevare in occasione dell'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno G1 sottoscritto dalla Commissione che dà spazio ad alcuni rilievi che, se accolti, migliorerebbero sensibilmente il testo in esame.

Colleghi, ricorderete che l'articolo 10 della legge Gasparri, a seguito di una modifica introdotta alla Camera, aveva stabilito il divieto assoluto di impiego di minori di anni quattordici in *spot* pubblicitari di qualsiasi tipo. La norma era di giusta ispirazione, ma era naturalmente molto tagliente e di fatto stroncava l'argomento. Poteva essere completata ed adeguata, tanto è vero che la legge stessa faceva riferimento alla necessità di immaginare quale norma di accompagnamento la predisposizione di un apposito regolamento.

In realtà, già nella discussione svoltasi allora apparve chiaro che nella maggioranza e nel Governo si evidenziava una tendenza sotterranea, non esplicitata chiaramente, di viscerale ostilità nei confronti di questa norma che in qualche modo limitava, almeno per la parte relativa ai minori, lo sviluppo di qualsiasi possibilità pubblicitaria. Nella discussione si manifestò dunque una chiusura netta e non si vollero modificare le norme relative alla cosiddetta legge Gasparri. Apparve chiaro che anche in quel caso si tutelavano interessi pubblicitari di un gruppo televisivo che fa capo al Presidente del Consiglio.

Il regolamento cui faceva riferimento la legge non fu mai varato e vennero invece consentite, come adesso rammentava la senatrice Donati, pratiche elusive relative alla realizzazione degli *spot*. Si ammise l'incertezza sulla data di realizzazione degli *spot*, così come l'incertezza sul Paese di origine del materiale pubblicitario, situazioni che consentirono la tranquilla prosecuzione dell'utilizzazione dei minori nell'ambito delle pubblicità televisive, come è facile constatare non appena si accende il televisore e si verificano i contenuti pubblicitari rispetto ai quali sono evidenti comportamenti che di fatto hanno aggirato la norma e vanificato il tentativo, presente nella norma, di un'effettiva tutela dei minori.

Sulla base di questo disegno di legge, naturalmente tardivo e lacunoso rispetto alle questioni che ho ricordato, si interviene nuovamente in materia, sostanzialmente eliminando il divieto di utilizzo dei minori in *spot* pubblicitari e consentendo la loro libera utilizzazione rispetto a qualsiasi messaggio pubblicitario, senza menzionare neppure i limiti contenuti nella normativa comunitaria, né fare riferimento e dare quindi dignità di norma principale al codice di autoregolamentazione.

Credo che a nulla rilevi – se si va a vedere il testo – che successivamente sia indicato un divieto di *spot* pubblicitari su bevande alcoliche all'interno dei programmi rivolti ai minori. Naturalmente questo va bene,

ma non è di ciò che si intendeva trattare quando si voleva limitare l'utilizzo dei minori nei programmi di pubblicità.

Il regolamento di cui si parla e che doveva accompagnare la legge non c'è. Certamente, poiché di regolamento ancora si parla nel testo che ci viene sottoposto, quest'ultimo non vi sarà per il sopravvenire della fine della legislatura.

Con questo provvedimento non si evita che l'impiego dei minori configuri vere e proprie forme di lavoro non consentito, al limite dello sfruttamento del lavoro minorile. Non si dà valore di norma positiva nell'ordinamento italiano al principio sancito nella Convenzione per i diritti dell'infanzia dell'ONU, secondo cui i maggiori interessi dei bambini e delle bambine devono costituire oggetto di primaria considerazione rispetto a quelli dell'impresa e della stessa informazione.

Non si stabilisce neanche un limite alla possibile spettacolarizzazione delle crisi familiari e personali dei minori e delle loro famiglie, evitando ogni riferimento a possibili loro disagi nelle trasmissioni televisive e nella pubblicità.

Nulla si dice neppure sulla tutela dei diritti dei minori nelle fasce orarie non specificamente dedicate a loro; non si indicano quali siano le procedure di controllo delle norme e dei divieti in materia di pubblicità e di tutela dei minori, né si stabilisce quale sia la dimensione effettiva della fascia oraria protetta che – come voi potete vedere nei programmi televisivi stessi – è oggi assai varia ed eterogenea.

Infine, vorrei sollevare un ultimo argomento: ricorderete che nel cosiddetto codice delle comunicazioni per le trasmissioni radiotelevisive viene normato per la prima volta il cosiddetto sistema di televisione a pagamento nel circuito digitale. In esso si afferma che la programmazione della televisione a pagamento nel circuito digitale, cui si accede tramite l'acquisto di una tessera (ad esempio di Mediaset), non è equiparata a quella degli altri programmi televisivi. Questo per non farla ricadere dentro i limiti di conteggio previsti dalla stessa legge Gasparri.

La mia domanda è la seguente: se quelli trasmessi dalla *pay tv* digitale non sono programmi televisivi, allora quale tutela dei minori si può esercitare in questo ambito, dal momento che tutta la tutela dei minori prevista dall'ordinamento attuale si esplica proprio nei confronti dei cosiddetti programmi televisivi e non invece nei confronti dei cosiddetti programmi guidati?

Dunque, siamo di fronte ad un disegno di legge rozzo, superficiale, inadeguato e pericoloso perché rappresenta una porta aperta a ogni forma di utilizzazione dei minori, come peraltro è già evidente dall'esame dei programmi pubblicitari e degli *spot* attuali.

Pur senza credere che si possa esprimere una volontà di cambiamento del testo, abbiamo presentato numerosi e importanti emendamenti che speriamo che l'Aula possa prendere in considerazione per migliorare il testo di questo disegno di legge e renderne possibile l'approvazione convinta anche da parte nostra. Se così non sarà ci batteremo perché questo testo non venga approvato. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falomi. Ne ha facoltà.

FALOMI (*Misto-Cant*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che onestà intellettuale vorrebbe che si cambiasse titolo a questa proposta di legge perché va nella direzione opposta a quella appunto richiamata nel titolo, cioè la tutela dei minori.

Com'è noto, la legislazione attuale prevede il divieto assoluto di impiego di minori all'interno degli *spot* pubblicitari: tale divieto viene cancellato da questa normativa.

Ciò viene fatto cercando però di nascondersi, evidentemente perché ci si vergogna, e quindi si introduce il divieto assoluto di trasmettere *spot* contenenti pubblicità di bevande alcoliche durante la programmazione televisiva dedicata ai minori. Si tratta però di una copertura che potremmo definire «una foglia di fico» visto che la legislazione attuale già prevede il divieto di pubblicità di bevande alcoliche durante le fasce orarie dedicate ai minori, come del resto stabilito anche dalla direttiva europea in materia.

Quindi, stiamo semplicemente mettendo una foglia di fico per coprire la sostanza di questa proposta di legge che, peraltro, è espressione dell'ideologia – perché di questo si tratta – che ha ispirato l'azione della maggioranza e del Governo in questi anni. Ideologia che potremmo riassumere così: non è il mercato al servizio dell'uomo, bensì l'uomo – in questo caso il minore – al servizio del mercato, perché questa è la logica di fondo che muove l'azione di questo Governo.

Presidenza del vice presidente DINI (ore 11)

(*Segue FALOMI*) L'approvazione del presente disegno di legge contenente le modifiche dell'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112 fa della legislazione italiana in materia di tutela dei minori una delle più arretrate d'Europa. Infatti, in materia di pubblicità in altri Paesi europei sono previste norme assai più drastiche di quelle che oggi vengono cancellate. Ad esempio, in molti Paesi europei durante le fasce orarie di programmazione televisiva dedicate ai minori è semplicemente proibita la pubblicità di qualunque genere essa sia.

Sappiamo bene infatti quale sia l'incidenza della pubblicità nella formazione psicologica e culturale dei giovani, in particolare dei minori. Sono numerosissimi gli studi dedicati all'analisi del rapporto tra minori e pubblicità e tutti convergono sul fatto che la pubblicità non sia uno strumento adeguato per la formazione e per il consolidamento educativo e psicologico dei minori. Qui si va invece nella direzione opposta e si vara una legge che sicuramente è una delle peggiori in Europa in materia di pubblicità e di tutela dei minori.

Sono queste le ragioni per le quali l'*iter* di questo disegno di legge andrebbe fermato e si dovrebbe concludere insieme alla legislatura. Ritengo, infatti, che stiamo per eliminare una delle poche norme interessanti che erano state introdotte, pure con qualche difficoltà, all'interno della legge Gasparri.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

GRILLO, *relatore*. Signor Presidente, mi sono rifatto alla relazione scritta perché è tutto riportato in modo sintetico in questo documento.

I colleghi sanno che in Commissione abbiamo discusso a lungo dell'argomento e conoscono perfettamente l'origine di tale iniziativa; quando appunto fu discussa ed approvata la legge Gasparri un'iniziativa dell'opposizione alla Camera prevalse – ed io aggiungo in maniera sorprendente – modificando l'impostazione del Governo che tuttavia non ci riporta ad una condizione di *Far West*. Dico questo soprattutto al senatore Falomi che in qualche modo ha invitato l'Aula a modificare il titolo del disegno di legge in questione. Egli sa bene che la materia della tutela dei minori è già prevista da alcune direttive comunitarie attualmente vigenti ed è contemplata dagli articoli 3 e 4 della legge Gasparri.

L'alternativa che qui si propone non è di non tutelare più i minori, proponendo una condizione di libertà assoluta. Riteniamo si possa ricondurre la tutela dei minori ad un regolamento che il Governo proporrà e sul quale le Camere, attraverso le Commissioni competenti, esprimeranno il loro parere, esercitando una funzione di indirizzo preciso e puntuale. Questo ci sembra uno schema più funzionale, elastico, maggiormente confacente alla realtà di cui si discute. È per questo che in Commissione abbiamo difeso tale impostazione, respingendo proposte diverse.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BALDINI, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Signor Presidente, credo debbano essere condivise le osservazioni contenute nell'intervento del senatore Grillo in relazione alle preoccupazioni dell'opposizione in merito a questa modifica dell'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

Per quanto riguarda la tutela dei minori, credo che questa sia già ampiamente prevista non solo dalla legge Gasparri, ma anche dai codici di autoregolamentazione delle televisioni, da norme comunitarie e comunque da tutta una serie di norme che mira a tutelare in modo puntuale e preciso la dignità del minore e quindi il ruolo che il minore può svolgere nelle diverse realtà che offre la società (il lavoro e quant'altro).

Sotto questo profilo, credo che quella dell'opposizione sia un'impostazione eccessivamente tesa a preoccuparsi di una situazione che non si verificherà mai, ossia quella che dovrebbe vedere il minore penalizzato, fatto oggetto di iniziative e attività negative per la sua formazione e la

sua condizione. Pertanto, al di là delle considerazioni dell'opposizione, permane comunque una legislazione che tutela senz'altro la posizione del minore in tutti i suoi aspetti e in tutte le varie branche della società.

Questo provvedimento, a suo tempo approvato alla Camera, e poi modificato e che oggi il Senato si accinge di nuovo a modificare, indubbiamente ha creato situazioni distorsive per quanto riguarda gli aspetti pubblicitari. Infatti, per le considerazioni che sono state svolte, la pubblicità con la utilizzazione dei minori continua, però in termini diversi rispetto al passato. Oggi vogliamo eliminare queste distorsioni, pur mantenendo, come ho detto, inalterata e ferma tutta la legislazione vigente che riguarda la tutela dei minori.

Pertanto, credo che questo provvedimento sia quanto mai opportuno perché, indubbiamente, va nella direzione giusta e, anzi, l'esperienza dimostra che l'esigenza di trasmettere attraverso il canale pubblicitario messaggi positivi induce anche ad un impiego più corretto dei minori.

Formulo quindi l'invito ad approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G1, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GRILLO, *relatore*. Esprimo parere favorevole su tale ordine del giorno, che è stato approvato in Commissione.

BALDINI, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1 non verrà posto in votazione.

Procediamo all'esame degli articoli.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei sapere se c'è un contingentamento dei tempi e quali siano i tempi a nostra disposizione.

PRESIDENTE. Senatore Brutti, il suo Gruppo ha a disposizione ancora dieci minuti.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Allora, signor Presidente, rinuncio ad illustrare gli emendamenti ed interverrò in dichiarazione di voto.

ZANDA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ho inteso dagli interventi del relatore senatore Grillo e del Sottosegretario che il Governo non tiene conto delle osservazioni dell'opposizione.

Voglio soltanto segnalare, sia al relatore che al Sottosegretario – signor Sottosegretario, so che lei è sensibile a questi temi –, l'opportunità

quanto meno di prendere in esame il contenuto degli emendamenti 1.8 e 1.14: l'emendamento 1.8, perché introduce l'ipotesi che possa essere revocata la concessione alle emittenti che violino questa sia pur parzialissima previsione introdotta dal disegno di legge che stiamo esaminando; l'emendamento 1.14, perché cerca in qualche modo di modulare il divieto, intervenendo nelle diverse fasce di programmazione e tenendo conto delle diverse età dei minori.

È stato affermato giustamente dal senatore Paolo Brutti che si tratta di un disegno di legge piuttosto rozzo; era rozzo il contenuto – non ho fatica a riconoscerlo – dell'emendamento di modifica della legge Gasparri approvato a suo tempo, ma è altrettanto rozzo, anzi, in qualche modo lo è di più il contenuto dell'attuale disegno di legge.

L'accoglimento degli emendamenti 1.8 e 1.14, pur mantenendo integra la linea di abrogazione totale del divieto che il Governo ha voluto adottare, introduce due modulazioni che in qualche modo ne potrebbero, sia pure solo parzialmente, migliorare la qualità.

Mi auguro che sia il relatore che il Governo ne tengano conto, così come mi auguro che i colleghi senatori dell'UDC, ai quali si deve la presentazione e l'approvazione dell'emendamento che a suo tempo modificò la legge Gasparri, possano sostenere queste innovazioni che vanno nella linea a suo tempo da loro proposta. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BALDINI, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Signor Presidente, mi conformo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

Verifica del numero legale

DONATI (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 11,35).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3296

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.1.

Verifica del numero legale

DONATI (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3296

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

DONATI (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, l'emendamento 1.6 chiede di estendere il divieto di impiego di minori non solo a *spot* ed a messaggi pubblicitari, ma anche a videocassette ed audiocassette; infatti, sono numerosi i messaggi pubblicitari inseriti all'interno di altri strumenti video che arrivano ai bambini.

Con tale emendamento si chiede di estendere la norma a queste produzioni, ormai – pensiamo ai DVD – assolutamente diffuse. In tal senso, chiedo un voto favorevole all'Assemblea e la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3296

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Scalera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.

DONATI (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, l'emendamento 1.15, presentato dai Verdi, estende la fascia oraria protetta destinata ai minori proprio perché le abitudini consolidate nelle famiglie tendono a mutare; tende, pertanto, ad allungarsi, soprattutto verso sera, lo spazio a questa destinato. In tal senso, chiedo il voto favorevole dell'Assemblea e la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3296

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori, identico all'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Monticone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.22.

DONATI (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-Un*). L'emendamento 1.22 riduce del 50 per cento, nell'ambito della fascia oraria protetta, i limiti di affollamento pubblicitario. Si cerca, quindi, con tale emendamento, di ridurli, almeno nelle fasce destinate ai minori, che, come è noto, sotto il profilo della formazione personale, sono incapaci (soprattutto i più piccoli) di distinguere tra un messaggio pubblicitario, una favola o semplicemente un video creativo.

Pertanto, è evidente che è necessaria una maggiore tutela dei minori proprio con riferimento alla messa in onda di troppi *spot*, come fanno attualmente le nostre televisioni. In tal senso l'emendamento riduce del 50 per cento l'affollamento pubblicitario nella fascia oraria protetta, chiedo un voto favorevole all'Aula e la verifica numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3296

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.22, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.23, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.24, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25, identico all'emendamento 1.27.

DONATI (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-Un*). L'emendamento 1.25 tende ad evitare che personaggi protagonisti di programmi per bambini siano oggetto di messaggi pubblicitari trasmessi a ridosso degli stessi programmi. Ciò, infatti, non aiuta a distinguere e selezionare correttamente tra un programma e il messaggio pubblicitario. Si tratta, pertanto, di una norma di tutela dei minori, volta a far sì che questi possano, sulla base delle loro opportunità, legate all'età, essere veramente in condizione di distinguere i diversi tipi di messaggio.

In questo senso chiedo un voto favorevole all'Aula e la verifica numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3296

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, identico all'emendamento 1.27, presentato dal senatore Monticone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.28, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.29, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.30, presentato dal senatore Monticone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.31, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.32, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.33, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori, identico all'emendamento 1.34, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.35, presentato dal senatore Monticone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.36, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, identico all'emendamento 1.37, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.38, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.40.

Verifica del numero legale

DONATI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Prego i colleghi di votare correttamente.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3296

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.40, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.41, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.43, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.49, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.46, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.47, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.48, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.51, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.53, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.52, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.44, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.45, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.50.

DONATI (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.50, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.70, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.71.

Verifica del numero legale

DONATI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, chiedo a dodici colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Accanto al senatore Moncada c'è una scheda disattesa. *(Il senatore Moncada estrae la scheda in questione)*. La ringrazio, senatore Moncada.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3296

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.71, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.72, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.74, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.79, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.75, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.76.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per chiedere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Prego tutti di votare correttamente, colleghi.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3296

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.76, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.78, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.73.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per richiedere ancora la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.73, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.80.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, con la speranza di avere più fortuna, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Vediamo se la fortuna la assiste.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Colleghi, vi prego di non stancarvi e di votare correttamente.

Il Senato non è in numero legale, colleghi, e per un numero molto significativo. Mi domando cosa sia successo. (*Proteste dai banchi del Gruppo FI*).

NOVI (*FI*). Non ha funzionato il sistema!

PRESIDENTE. Mancano dodici colleghi.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa alle ore 12,10).

Presidenza del vice presidente MORO

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3296

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.80.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3296

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.80, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.42, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.57.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo una verifica più attenta del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3296

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.57, presentato dal senatore Monticone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.58, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.59.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3296

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.59, presentato dal senatore Monticone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.60, presentato dal senatore Monticone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.61, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.63, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.62.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo nuovamente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.62, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.77.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, spero questa volta di avere più fortuna. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, nella seconda fila ci sono troppe luci accese, guardi.

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3296

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.77, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.64.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, desidero far rilevare che ormai si vota non solo per sé, ma anche per molti altri colleghi.

Chiediamo nuovamente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Chiedo ai senatori segretari di collaborare con la Presidenza nel controllo.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3296

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.64, presentato dal senatore Monticone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.65, presentato dal senatore Monticone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.66.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.66, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.84, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.83, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.67.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3296

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.67, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.68, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.69, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.81, presentato dal senatore Monticone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.82.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3296

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.82, presentato dal senatore Monticone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.85, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.86, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.98, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.99, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.87, presentato dal senatore Montino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.88.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3296

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.88, presentato dal senatore Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.89.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

La prego, signor Presidente, di invitare i senatori segretari a controllare le luci accese soprattutto al banco dei senatori Malan e Schifani.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Prego i senatori segretari di verificare la regolarità delle operazioni. Senatore Piccioni, accanto a lei chi c'è? Vedo una luce accesa cui non corrisponde alcun senatore. La prego di estrarre la scheda.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3296

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.89, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.90, presentato dal senatore Viserta Costantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.91, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.92.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3296

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.92, presentato dal senatore Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.93, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.94.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3296

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.94, presentato dal senatore Montino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.95, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.96, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.97, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.101 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.29.

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.103, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.103, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3296

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.104 e 1.105, fra loro identici, sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.106, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.107.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3296

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.107, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.108, presentato dal senatore Scalera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.111, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.112 e 1.113 sono preclusi rispettivamente dalla reiezione degli emendamenti 1.103 e 1.102.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.114.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.114, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.115, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.116, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.117, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.118.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3296

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.118, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.119 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.120, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.122.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3296

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.122, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.123, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.124, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.126, presentato dal senatore Scalera.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.128.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3296

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.128, presentato dal senatore Monticone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.129, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.130, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 1.130, pertanto, è improcedibile.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.131 è improcedibile.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 1.0.3, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.3, presentato dal senatore Monticone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3296

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.4, presentato dal senatore Monticone e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.0.5 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

RIGHETTI (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHETTI (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, questo sembra essere un altro di quei provvedimenti che rientrano nel novero di quelli che riguardano il conflitto di interessi tra il Presidente del Consiglio e i suoi interessi patrimoniali. Non a caso al provvedimento viene data una urgenza, sul finire della legislatura, che non dovrebbe avere e un titolo perlomeno fuorviante.

Qui non si tratta di tutelare i minori ma, al contrario, di diminuire le tutele, minime, che pure erano state introdotte, meno di due anni fa e dopo un contrastato *iter* parlamentare, dalla legge Gasparri. Lo scopo del provvedimento è di favorire chi raccoglie pubblicità televisiva, essendo verosimilmente venute meno molte delle entrate pubblicitarie derivanti dagli spazi destinati ai ragazzi. La quota di pubblicità che riguarda i minori si è probabilmente spostata verso la carta stampata e ora si intende riportarla laddove maggiori sono gli interessi del gruppo mediatico del Presidente del Consiglio, cioè la televisione. Altrimenti, non si spiega un provvedimento di modifica della legge Gasparri che, rimanendo in tema, ha da poco cominciato a muovere i suoi passi.

Gli interessi a tutela dei minori devono venire prima di ogni altro interesse economico. Gli operatori economici dell'industria di prodotti per bambini, del resto, possono muoversi con la medesima previsione norma-

tiva nel mercato televisivo, che è giusto rimanga immutata, o addirittura venga resa più severa, non più permissiva.

Le forme alternative di pubblicità ci sono, senza per questo ipotizzare cali nella produzione o nei consumi di prodotti diretti ai bambini. A noi sembra quindi un intervento legislativo inopportuno e sbagliato ed è per questo che dichiaro il voto contrario dei senatori Popolari-Udeur.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, la senatrice Donati ha posto già in discussione generale una serie di questioni critiche in ordine al disegno di legge di modifica della legge Gasparri.

Non è un caso che, ancora una volta, abbiamo tentato di dare il nostro apporto attraverso la presentazione di una serie di emendamenti che riteniamo migliorativi del testo, soprattutto per far sì che la tutela dei minori nell'ambito della programmazione televisiva, e anche della parte pubblicitaria, sia davvero effettiva, garantendo il rispetto della loro personalità delicata ed in crescita.

Come al solito, in quest'Aula la maggioranza non ha accolto nessuna delle nostre proposte migliorative del testo, presentate – ripeto – nell'interesse dei bambini e degli adolescenti e di cui questa televisione aveva molto bisogno.

Per tale motivo non possiamo che ribadire un giudizio negativo sul testo. Anche alla luce dell'esame degli emendamenti, il Gruppo dei Verdi voterà contro il disegno di legge al nostro esame.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, anche noi, come altri colleghi e altre forze politiche, abbiamo provato, con i nostri emendamenti, a modificare il testo in esame, perché riteniamo che il disegno di legge che si vuole approvare, alla luce anche della verifica e del non accoglimento dei nostri emendamenti, non consente garanzie nei confronti dei minori.

Avremmo voluto una legge più attenta, che davvero ponesse al centro le garanzie per i minori e gli adolescenti, ma così non è. È invece un testo drammatico, perché si è pensato ben di più a garantire alcuni interessi televisivi piuttosto che a tutelare i minori, così come recita il titolo del provvedimento che stiamo per approvare. La mia parte politica voterà contro per queste motivazioni.

È davvero incredibile come, in un disegno di legge come questo, riescano ad emergere gli interessi più particolari, piuttosto che quelli più generali della tutela degli adolescenti e dei minori. Per questi motivi, signor Presidente, il nostro voto è contrario.

PELLICINI (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI (*AN*). Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore di questo provvedimento, che in parte modifica la precedente normativa, che vietava l'impiego di minori di quattordici anni in televisione anche per la pubblicità. Si è preferito modificare il testo togliendo questo sbarramento assoluto e filtrando, sempre nel rispetto della personalità dei minorenni, la possibilità di impiegarli in spettacoli televisivi all'interno di *spot* pubblicitari, con l'unico, giusto divieto assoluto di associare l'impiego di minori a *réclame* di alcolici o di sostanze non consone al rispetto della tutela morale e sanitaria del minore.

Quindi, il provvedimento può essere accolto e il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore.

CALLEGARO (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO (*UDC*). Signor Presidente, questo disegno di legge è in linea con quello che è sempre stato uno dei principi strenuamente difesi dall'UDC, cioè la tutela degli interessi e dei diritti dei minori. Abbiamo sempre sostenuto che l'interesse del minore, peraltro in linea con la Convenzione dell'ONU, debba prevalere su qualsiasi altra cosa, in particolare sull'impresa e sull'informazione. Abbiamo sempre ritenuto, inoltre, che vada tutelata l'integrità psicologica dei minori, che vada assicurata una difesa di tale integrità e che vadano evitate le speculazioni sui minori stessi, specialmente per quanto concerne i loro personali rapporti con la famiglia e con i genitori.

Abbiamo inoltre ritenuto che, in sostanza, quando l'impiego dei minori sia prolungato, questo urti anche contro i loro diritti di lavoratori.

In sostanza, non c'è nulla nel disegno di legge contrario a queste nostre convinzioni. L'articolo 1 che in sostanza richiede un intervento del Parlamento anche successivamente, sia pure con l'espressione di un parere per quanto riguarda il regolamento che dovrà essere adottato, mi sembra un'innovazione importante e da approvare.

Altrettanto importante è il coinvolgimento nel Consiglio nazionale dei rappresentanti delle associazioni dei minori o di coloro che comunque si interessano della tutela dei minori. Per tutta questa serie di considerazioni l'UDC è favorevole al disegno di legge e voterà di conseguenza. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

FALOMI (*Misto-Cant*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (*Misto-Cant*). Signor Presidente, esprimo il voto contrario al disegno di legge in esame perché più che di tutela dei minori qui si tratta di tutela degli interessi del presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. È vero che il provvedimento rivolto alla generalità degli operatori del settore radiotelevisivo, però – guarda caso – nel settore pubblicitario vi è un grande monopolista in questo Paese che si chiama Publitalia, di proprietà del Presidente del Consiglio. È evidente quindi che il maggior beneficiario di questo provvedimento a tutela – si dice – dei minori è esattamente il Presidente del Consiglio.

Si tratta di un'altra legge che evidenzia un conflitto di interessi e – mi dispiace per l'onorevole Callegaro – che antepone agli interessi dei minori gli interessi economici, gli affari personali del Presidente del Consiglio. Non è una novità in questa legislatura, ma credo che ne sia un segno costante. Mi pare evidente, in termini più generali (l'ho già detto nel corso della discussione generale), che certi interessi vengono sempre prima di tutto. Non è – ripeto – il mercato al servizio dell'uomo, ma è l'uomo al servizio del mercato; in questo caso nemmeno di uomini si tratta, ma di minori.

Per queste ragioni, il voto non potrà che essere contrario.

MALAN (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole di Forza Italia ad un provvedimento che affronta in modo equilibrato la questione, in un primo tempo modificato da un emendamento approvato probabilmente per errore alla Camera. Ritengo particolarmente importante una tutela dei bambini nei confronti della pubblicità in generale, ed anche per noi, contrari ad usare i bambini come cartelloni elettorali nelle manifestazioni politiche.

Fa specie che l'opposizione si scandalizzi invece per il fatto che vengono ripresi dei bambini durante uno *spot* di prodotti ai bambini stessi destinati, mentre non ha nulla da dire quando nelle sue manifestazioni i bambini sono strumentalizzati, anche a volte in tenerissima età, per propagandare ideologie rispettabili ma che i bambini evidentemente non possono condividere. (*Applausi del senatore Vanzo*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

(3310) *Disciplina delle attività nel settore funerario* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(1265) *BETTONI BRANDANI ed altri. - Modifica della legislazione funeraria*

(Relazione orale) (ore 12)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 3310, già approvato dalla Camera dei deputati, e 1265.

Il relatore, senatore Danzi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DANZI, *relatore*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, mi rendo conto che l'argomento possa non sembrare a voi troppo allegro. È un argomento di fine legislatura. Il disegno di legge n. 3310 dal titolo «Disciplina delle attività nel settore funerario», già approvato dalla Camera, propone una revisione del complesso di servizi e di funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria.

Esso demanda ad un accordo sancito in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni, Province autonome, Città ed autonomie locali, e poi recepito con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro della salute, la definizione dei requisiti minimi concernenti la disciplina sull'operatore di tanatoprassi, sui luoghi dove effettuare i relativi trattamenti e sulle metodiche e sostanze da impiegare nei medesimi.

Il disegno di legge in questione dispone che l'individuazione territoriale dei cimiteri e dei crematori sia operata da piani predisposti dalle Regioni, d'intesa con gli enti locali interessati; che i crematori fissi debbano essere allestiti nell'ambito dei cimiteri; che i Comuni provvedano alle variazioni del piano cimiteriale conseguente alla suddetta programmazione regionale; che la gestione dei cimiteri e dei crematori fissi sia affidata dagli enti locali a soggetti pubblici, privati o misti; che la sorveglianza igienico-sanitaria sui cimiteri competa all'autorità sanitaria individuata dalle Regioni.

Con l'articolo 3 si ridefinisce la normativa sui limiti minimi di distanza tra i cimiteri ed i centri abitati. In particolare sono disciplinate in termini più articolati le ipotesi di deroga alla misura minima generale di 200 metri, con la determinazione di un limite specifico per ciascuna delle fattispecie individuate. Lo stesso articolo prevede inoltre che le Regioni e i Comuni possano stabilire misure minime superiori.

Con l'articolo 4 si introduce un principio di separazione rigida tra; la gestione del servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura del servizio obitorioale da una parte, e, dall'altra, l'esercizio di attività funebre. Dispone altresì che le gestioni dei servizi su menzionati, attualmente affidati ad operatori pubblici o privati esercenti attività pubblica,

debbano cessare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento.

Precisa ancora che per attività funebre si intende lo svolgimento in forma congiunta, secondo modalità fissate dalle Regioni, delle seguenti tipologie di prestazioni: il disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti l'attività in oggetto, la fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, purché in occasione di un funerale, il trasporto di cadaveri, ceneri ed ossa umane. Gli esercenti in esame possono altresì gestire in apposite sale, previa autorizzazione comunale, i servizi per il commiato.

All'articolo 8 si prevede che i Comuni adottino un autonomo regolamento in materia funeraria, distinto da quello in materia di igiene e sanità, e specifica che lo stesso concerne, oltre alla polizia mortuaria, le attività funebre cimiteriali e necroscopiche, mentre l'articolo 9 modifica ed integra la disciplina in materia di dispersione e conservazione delle ceneri di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130.

Infine con l'articolo 14, il presente disegno di legge definisce una disciplina per i cimiteri per animali d'affezione prevedendo, tra l'altro, che tali siti possano essere allestiti da soggetti pubblici o privati con esclusione, in ogni caso, del carattere di demanialità.

Ringrazio il collega che mi ha portato qui un corno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Bettoni Brandani. Ne ha facoltà.

BETTONI BRANDANI (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei esprimere alcune considerazioni in merito al disegno di legge di cui stiamo discutendo. L'emanazione di un provvedimento legislativo sulla riforma dei servizi funebri e cimiteriali è importante, ma non deve essere valutato solo dal punto di vista tecnico od economico, perché incide anche su aspetti sociali delicatissimi e sulle tradizioni del nostro Paese.

L'attuale testo approvato alla Camera risponde, per un verso, alle richieste che pervengono da cittadini e operatori del settore e molte delle soluzioni che vi sono contenute consentono – lo riconosciamo – di avviare il superamento delle attuali difficoltà in cui versano le gestioni cimiteriali.

Il testo introduce infatti – fatto storico per l'Italia – i principi su cui basare la regolamentazione del settore funebre, prima ignorato e senza alcun efficace strumento di controllo. Si creano le condizioni per aumentare la trasparenza, eliminando la possibilità di gestione di servizi mortuari dentro gli ospedali e obitori a chi svolge l'attività funebre, questione molto importante.

Riconosciamo quindi che vi sono elementi positivi nel disegno di legge.

Purtroppo, questi elementi positivi vengono annullati o stravolti da alcune parti di questo stesso provvedimento, perché alcuni articoli di fatto fanno entrare la logica del mercato prepotentemente nei cimiteri e nei crematori.

Con questo, dunque, se ne cambia la natura, da memoria storica di una collettività e segno tangibile della morte nelle nostre città a supermercato di posti salma. Si rischia di cancellare due secoli di storia italiana. Infatti, il permettere cappelle private, da vendere in blocco o per singoli posti salma a chi lo richiede, oltre a favorirne la proliferazione oltre ogni limite, che occuperà spazi urbani difficilmente reperibili, determina la nascita di minisurrogati di cimitero, che, se non verranno cavalcati dagli immobiliari, lo diventeranno presto da parte dell'imprenditoria funebre.

La vita dei cimiteri esistenti sono le sepolture; dirottando queste verso nuovi cimiteri privati o incentivando oltre ogni limite la cremazione, si determinano le condizioni per un loro progressivo abbandono e degrado. Pertanto, l'articolo 2 del disegno di legge dovrebbe essere riformulato, perché il testo toglie il regime di esclusiva per la realizzazione dei crematori detenuto dai Comuni per consentirli pure ad associazioni senza scopo di lucro e ad operatori privati. Pudicamente si cerca di mascherare l'aggiornamento della demanialità dei cimiteri, prevista dall'articolo 824 del codice civile; non solo, ma i Comuni sono obbligati a dare gratuitamente l'area per realizzare i crematori dentro i cimiteri. Questo giustifica la critica che l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha più volte proposto per quanto riguarda questo disegno di legge.

Vi è poi un'altra critica dell'ANCI che ci sentiamo di sposare, cioè che, mentre per tutti gli altri servizi pubblici locali la proprietà delle reti e degli impianti rimane del Comune, non si capisce perché in questo settore, da tutti ritenuto estremamente delicato, si permetta a privati la realizzazione di tali impianti, mentre la proprietà sta andando verso un regime derogatorio speciale rispetto a tutti gli altri servizi pubblici locali, il che desta in noi notevoli perplessità.

Le stesse norme richiamate dal testo sulle modalità di affidamento della gestione di questi servizi da parte dei Comuni sono criticabili, perché la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 a metà dell'anno passato.

Dopo averne distinto la disciplina da quelli fissi, l'articolo tace sui crematori mobili, che quindi sono un altro sistema per aggirare il divieto di loro costruzione al di fuori dei cimiteri.

Che dire, inoltre, del fatto che mentre per l'affidamento della gestione si sono previsti percorsi di garanzia in caso di liquidazione e fallimento della società, per l'eventuale realizzazione della struttura da parte di un privato si citano invece solo le garanzie ma non i percorsi successivi?

Oltre a queste perplessità, che non sono solo di natura tecnica, ve ne sono anche altre tra cui, ad esempio, la necessità che vi siano criteri minimali per lo svolgimento dell'attività funebre in Italia, da fissare come principi per la successiva regolamentazione regionale. Altrimenti, essendo l'autorizzazione comunale valida per il trasporto sull'intero territorio nazionale, si rischia di innescare la ricerca del luogo più permissivo per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. Si ritiene invece

doveroso prevedere regole valide per l'intero Paese sulle modalità di trasporto funebre e sui tipi di cofani richiesti.

In conclusione, mentre a livello europeo si sta cercando di semplificare le norme che regolano il trasporto funebre tra Stati, in Italia si rischia di creare tanti staterelli regionali, ognuno con le proprie regole, con danni enormi non solo per i cittadini, che sono poi quelli che pagano, ma anche per le imprese di trasporto e i produttori.

Inoltre, si espropriano completamente della possibilità di svolgere attività funebri enti morali come le misericordie.

Vorrei ricordare che nel corso della discussione di questo provvedimento in Aula non è stato preso in considerazione neanche un solo emendamento dell'opposizione, pur essendo il testo ormai da moltissimi mesi all'attenzione della Commissione.

Pertanto, riteniamo di non poter esprimere, come diremo successivamente in fase di dichiarazione di voto, una posizione favorevole, ma solo di astensione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Salerno. Ne ha facoltà.

SALERNO (*AN*). Signor Presidente, non condivido le osservazioni e i dubbi della collega dell'opposizione. Ritengo invece che questo provvedimento sia molto importante e che di questa materia ci si sarebbe dovuti occupare molto prima e non a fine legislatura. È bene ricordare a tutti i colleghi che spesso nelle situazioni più difficili e dolorose l'assenza di una normativa certa e disciplinata ha prodotto una serie di realtà totalmente illegali.

Si è diffusamente manifestata sul territorio una situazione di cui si sono avvalsi operatori non seri, che hanno approfittato delle condizioni dolorose e difficili di famiglie alle quali sono state avanzate proposte indebite ed illegali, cui non corrispondeva professionalità o affidabilità. Ciò ha portato al verificarsi di alcune situazioni venute alla ribalta della cronaca che hanno comportato anche conseguenze giudiziarie.

Il provvedimento al nostro esame impone, finalmente, regole certe agli operatori del settore. Mi sembra questo l'aspetto più importante da sottolineare. Mentre oggi l'impresa funeraria è affidata a chiunque si improvvisa in questo mestiere, da oggi è possibile contare su una norma diversa quanto a serietà ed affidabilità. Verranno meno situazioni di illegalità in cui molto spesso cadono persone che in questi casi sono totalmente indifese.

Le imprese devono essere riconosciute solo quando ottengono le autorizzazioni previste dal Testo unico delle norme di pubblica sicurezza, solo quando ottengono dal Comune regolari licenze. Quindi si pone fine a questo strano mercimonio in una materia estremamente delicata per le persone, per la morale e per il costume. Non assisteremo più ad operatori improvvisati che non hanno una sede di lavoro, ma semplicemente un cellulare con il quale dispongono di servizi che attengono invece a situazioni molto serie. Siamo di fronte ad un provvedimento – sul quale richiamo

l'attenzione dei colleghi – estremamente importante perché cancella l'attuale stato di confusione. Finalmente una materia così importante ed anche delicata viene consegnata ad un disegno di legge serio, affidabile, con il quale si chiuderebbe un periodo d'incertezza molto grave nel nostro sistema.

In ultimo, vorrei rilevare – e concludo – come finalmente in questo provvedimento sia previsto il riconoscimento dei cimiteri per animali d'affezione, problema, come sappiamo, molto avvertito nella nostra società e nella nostra cultura. Vorrei ricordare ai colleghi che una famiglia su tre in Italia detiene un animale d'affezione, perciò una normativa che preveda tale riconoscimento e indichi le procedure per ottenere la concessione per la realizzazione di un impianto di sepoltura di animali d'affezione rappresenta un punto cardine, una norma certa in questo settore estremamente sentito e importante della nostra cultura.

Auspico una rapidissima approvazione del disegno di legge in esame, invocato ed atteso dalle imprese serie del settore, ma anche dalle famiglie che spesso – come ho detto – sono vittime di operatori non seri, improvvisati, mentre non si dovrà più assistere a un simile fenomeno sul nostro territorio. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

DANZI, *relatore*. Signor Presidente, non intendo aggiungere altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, poiché il provvedimento in esame da anni è stato trasferito da un tavolo all'altro, penso sia opportuno che questa Assemblea lo prenda in considerazione e lo approvi, perché eventuali modifiche significherebbero un ritorno all'altro ramo del Parlamento. Pertanto, chiederei ai colleghi senatori la massima sollecitudine nell'approvazione e, da parte di coloro che hanno presentato emendamenti, anche una disponibilità al ritiro di questi ultimi, in modo da poter licenziare in via definitiva questo disegno di legge.

AZZOLLINI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, poiché il provvedimento ieri è arrivato in Commissione bilancio in tardissima serata, ed ho ascoltato qui un invito del Governo al ritiro degli emendamenti, per consentire un proficuo lavoro nel pomeriggio, pregherei i colleghi senatori di comunicarci se intendono ritirare gli emendamenti presentati, perché ciò snellirebbe il nostro lavoro e ci consentirebbe di essere tempestivi rispetto al prosieguo dei lavori dell'Aula.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Azzollini, ovviamente la Presidenza terrà conto del suo invito.

Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(622) PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici

(1659) MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio

(1708) BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici

(2587) TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio

(3309) DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza

(Relazione orale) (ore 13)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 622, 1659, 1708, 2587 e 3309.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 12 gennaio il relatore ha consegnato il testo scritto della relazione orale, si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sugli emendamenti presentati al disegno di legge in esame.

TIRELLI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 9.0.2 trasmesso relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 2, delle parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato» con le seguenti: «nonché le modalità di definizione della tariffa da porre a carico dei soggetti iscritti al suddetto registro dalla cui istituzione e gestione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MUGNAI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.100, 1.5, 1.101, 1.103 e 1.350. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 1.102.

SESTINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dai senatori Cavallaro e Giaretta.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 622, 1659, 1708, 2587 e 3309

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dal senatore Eufemi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori, identico all'emendamento 1.350, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MUGNAI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.108, 2.110, 2.111 e 2.113. Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 2.106, 2.107, 2.109, 2.112 e 2.114.

Segnalo, inoltre, con riferimento all'emendamento 2.112 un errore dattilografico perché in luogo della parola «condominio» vi deve essere la parola «condomino», altrimenti non avrebbe senso.

SESTINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore, compresa la correzione ortografica.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Senatrice Ioannucci, vicino a lei ci sono troppe luci accese.

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 622, 1659, 1708, 2587 e 3309**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.101.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, credo che sia evidente a tutti che non ci sono i numeri, anche se risultano nei fatti (*Vivaci commenti dai banchi della maggioranza*). Saremo dunque costretti a richiedere in maniera sistematica il numero legale, anche oggi pomeriggio.

Chiedo pertanto la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Senatore Piccioni, vicino a lei e anche vicino al senatore Guasti ci sono schede disattese. Ci sono ancora troppe luci dietro il senatore Piccioni! Senatore Pessina, accanto a lei, chi c'è? Invito gli assistenti parlamentari a togliere le schede cui non corrispondono senatori presenti.

Il Senato non è in numero legale.

Data l'ora, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di interrogazioni

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intendo sollecitare due blocchi di interrogazioni che attengono allo stesso argomento.

Il primo sollecito si riferisce agli atti di sindacato ispettivo 3-02335, 3-02425 e 3-02426, tutti riferiti alle gravissime illegittimità relative all'autorizzazione concessa dal Ministero delle attività produttive, il 3 settembre del 2004, per la costruzione di una centrale termoelettrica in provincia di Salerno, vicino al Comune di Pontecagnano. Su questo tema, signor Presidente, ho depositato nove interrogazioni parlamentari, le ultime delle quali non ancora riscontrate, pur essendoci delle eclatanti novità, visto che è intervenuta anche la magistratura che ha sequestrato i suoli. Mi permetto pertanto di sollecitare questo blocco di interrogazioni.

Il secondo sollecito si riferisce ad un argomento molto complesso e delicato, che attiene ad alcune indebite interferenze interne, relative alla procura della Repubblica di Salerno. I giornali hanno parlato di un *hacker* che avrebbe costretto il Procuratore generale addirittura a cambiare la chiave di accesso al sistema informatico, perché qualcuno, all'interno della procura, provvedeva ad acquisire dati coperti dal segreto istruttorio. Si è parlato addirittura di alcuni magistrati che, acquisendo illegittimamente tali notizie, le trasmettevano poi agli indagati.

Rispetto a questo blocco di interrogazioni – mi riferisco alla 3-02422, alla 3-02445 e alla 3-02449 – tutte attinenti al medesimo argomento, mi permetto di prospettare l'ipotesi che, qualora non ci fosse la possibilità di rispondere oralmente, sarei anche pronto a trasformarle in interrogazioni a risposta scritta, se ciò servisse ad accelerare la risposta da parte del Ministero della giustizia che, nel caso di specie, è il dicastero interrogato.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, cercheremo di contattare il Governo per le vie brevi per vedere se è possibile quanto da lei auspicato.

SERVELLO (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO (*AN*). Signor Presidente, annuncio di aver presentato ora un'interrogazione urgente, a norma dell'articolo 151 del Regolamento, con la premessa che 113 sindaci dell'Alto Adige hanno presentato una petizione al Presidente del Parlamento di Vienna affinché nella nuova Carta costituzionale austriaca sia inserita un'esplicita menzione di tutela da parte della stessa Austria nei confronti dell'Alto Adige/Südtirol.

Nel documento in questione si fa riferimento al diritto di autodeterminazione della popolazione di lingua tedesca e ladina dell'Alto Adige, in palese violazione con gli accordi internazionali, sottoscritti da Vienna e da Roma, che regolano definitivamente la questione.

Si premette che tale petizione è stata avanzata da 113 amministratori che sono cittadini italiani; che siamo di fronte ad un grave gesto che reca un'implicita offesa alla nostra Costituzione; che l'iniziativa dei 113 amministratori di lingua tedesca costituisce una grave violazione della pacifica convivenza interetnica all'interno dello Stato italiano; che tale iniziativa costituisce ragione di grave motivo di turbamento nei rapporti tra due Paesi, Italia ed Austria, facenti parte dell'Unione Europea; che iniziative del genere se non denunciate costituiscono un pericoloso precedente per le relazioni tra gli Stati dell'Unione riproponendo contenziosi storici già definiti; che un'indiretta adesione o giustificazione, pur tra qualche distinguo, è venuta anche dal sindaco di Bolzano, Spagnoli, della Margherita.

Premesso tutto ciò, gli interroganti chiedono al Governo ed al Ministro degli Esteri per competenza quali passi si intenda compiere, ad integrazione di quanto già fatto, presso il Governo di Vienna per rappresentare l'inaccettabilità della petizione avanzata dai sindaci di 113 Comuni della Repubblica italiana; quali passi per denunciare l'adesione, riportata dalla stampa, del presidente del Parlamento austriaco, Andrea Khol, all'iniziativa in questione; quali iniziative si intenda promuovere in sede europea per ogni necessario chiarimento sulle possibili violazioni delle condizioni che regolano l'appartenenza di un Paese all'Unione; quali provvedimenti, infine, si ritenga di assumere in riferimento al nostro contesto costituzionale ed alle leggi che ne derivano, nei confronti dei 113 sindaci, a tutela dell'unità nazionale.

L'interrogazione, firmata, oltre che da me, dal collega Nania e da tutti i senatori di Alleanza Nazionale, penso sia condivisa dalla maggioranza del Paese.

PRESIDENTE. Senatore Servello, la sua interrogazione è già depositata e seguirà l'*iter* previsto dal Regolamento.

BONFIETTI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIETTI (*DS-U*). Signor Presidente, intendo sollecitare la risposta all'interrogazione 3-01700, presentata da me nel lontano 27 luglio 2004 insieme a molti altri colleghi, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa, sperando che ciò possa avvenire quanto meno entro la fine della legislatura.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà in tal senso.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,14*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (3538)ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

1. L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 241 – (*Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche».

Art. 2.

Approvato

1. L'articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270 – (*Associazioni sovversive*). – Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».

EMENDAMENTI

2.1

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

2.2ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
TURRONI, RIPAMONTI**Respinto***Al comma 1, sostituire il primo comma dell'articolo 270 del codice penale con il seguente:*

«Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette o idonee a sovvertire o a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato è punito con la reclusione da tre a otto anni».

2.100

FASSONE

Respinto*Al comma 1, all'articolo 270 del codice penale, primo comma, sostituire le parole: «sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero a» con le parole: «sovvertire o».*

2.3

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto*Al comma 1, all'articolo 270, primo comma, del codice penale, sostituire le parole: «da cinque a dieci anni» con le seguenti: «da cinque a dodici anni».*

2.4

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, sostituire il secondo comma dell'articolo 270 del codice penale con il seguente:

«Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione sino a tre anni».

2.5

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 270, secondo comma, del codice penale, sostituire le parole: «da uno a tre anni» con le seguenti: «da cinque a sette anni».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.100

FASSONE

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 272 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 272. – (Attività sovversiva). – Chiunque compie attività concretamente idonee a sovvertire o sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni"».

Conseguentemente nell'articolo 12 sopprimere il numero «272».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

1. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 283 – (*Attentato contro la Costituzione dello Stato*). – Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni».

EMENDAMENTI

3.2

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.3

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 283. - (*Attentato contro la Costituzione dello Stato*). – Chiunque commette un fatto diretto e concretamente idoneo a maturare, con mezzi non consentiti dall'ordinamento, la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni"».

3.4

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 283. - (*Attentato contro la Costituzione dello Stato*). – Chiunque, con atti violenti, commette fatti diretti ed idonei a mutare la Costituzione dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni"».

3.100

FASSONE

Respinto

Al comma 1, all'articolo 283 del codice penale, sopprimere le parole: «con atti violenti», e dopo la parola: «commette» inserire le parole: «, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale,».

3.5

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 283 del codice penale, sopprimere le parole: «con atti violenti».

3.6

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 283 del codice penale, dopo le parole: «dirretto e» aggiungere la seguente: «concretamente».

3.7

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 283 del codice penale, dopo le parole: «un fatto diretto e idoneo a mutare», aggiungere le seguenti: «con mezzi non consentiti dall'ordinamento».

3.8

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 283 del codice penale, sostituire le parole: «non inferiore a cinque anni», con le seguenti: «non inferiore a quindici anni».

**ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Art. 4.

Approvato

1. L'articolo 289 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 289 - (*Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali*). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni».

EMENDAMENTI**4.1**

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 289, primo comma, del codice penale, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «non inferiore a quindici anni».

4.3

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 289, primo comma, del codice penale, sostituire le parole: «atti violenti» con le seguenti: «atti concretamente idonei e».

4.4

FASSONE

Respinto

Al comma 1, all'articolo 289 del codice penale, sostituire la parola: «violenti» con le parole: «idonei».

4.5

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 289, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «diretti» aggiungere le seguenti: «e idonei».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

1. L'articolo 292 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 292 – (*Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato*). – Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.

Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali».

EMENDAMENTI

5.1

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.2

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 292, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «vilipende» aggiungere la seguente: «pubblicamente».

5.3

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 292, primo comma, del codice penale, sopprimere le parole: «con espressioni ingiuriose».

5.4

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 292, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o un altro emblema dello Stato» aggiungere le seguenti: «o dell'Unione europea».

5.100

FASSONE

Id. em. 5.4

Al comma 1, all'articolo 292, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o un altro emblema dello Stato» inserire le seguenti: «o dell'Unione europea».

5.5

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 292, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «la bandiera nazionale» aggiungere le seguenti: «o dell'Unione europea».

5.7

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 292, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «è punito» aggiungere le seguenti: «con la reclusione da uno a tre anni o».

5.8

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Precluso

Al comma 1, all'articolo 292, del codice penale, primo comma, dopo le parole: «La pena è aumentata» aggiungere le seguenti: «da tre a cinque anni».

5.9

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 292, del codice penale, secondo comma, sostituire le parole: «reclusione fino a due anni» con le seguenti: «reclusione fino a cinque anni».

5.10

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 292, del codice penale, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Agli effetti della legge penale per bandiera dell'Unione europea si intende la bandiera o gli emblemi ufficiali dell'Unione così come determinati dalle norme dell'ordinamento europeo».

5.6

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 5.4 e 5.100 e dell'em. 5.5

Al comma 1, all'articolo 292, del codice penale, aggiungere nella rubrica, dopo le parole: «altro emblema dello Stato,» le seguenti: «o dell'Unione europea».

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

1. L'articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 299 – (*Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero*). – Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000».

EMENDAMENTI

6.1

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 299 del codice penale, sopprimere le parole: «con espressioni ingiuriose».

6.3

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 299, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «Stato estero» inserire le seguenti: «che assicuri almeno identica tutela alla bandiera o altro emblema dello Stato italiano».

6.4

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 299, del codice penale, sostituire le parole: «da euro 100 a euro 1.000» con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 3.500».

6.5

FASSONE

Respinto

Al comma 1, all'articolo 299 del codice penale, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

«La pena è della reclusione fino a tre mesi o della multa da 1.000 a 10.000 euro per chi pubblicamente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera o l'emblema di cui al comma che precede».

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

1. L'articolo 403 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 403 – (*Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone*). – Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto».

EMENDAMENTI

7.1

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. L'articolo 403 del codice penale è abrogato».

7.2

FASSONE

Respinto

Al comma 1, all'articolo 403 del codice penale, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

«Il reato è punibile a querela della persona offesa».

ARTICOLI 8 E 9 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

1. L'articolo 404 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 404 – (*Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose*). – Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni».

Art. 9.

Approvato

1. All'articolo 405 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa»;

b) alla rubrica, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa».

EMENDAMENTO

9.1

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire il seguente:

«*a-bis*) al primo comma le parole: "con la reclusione fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la multa da euro 1.000 e euro 5.000" e al secondo comma le parole: "la reclusione da uno a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da euro 5.000 e euro 10.000"».

ARTICOLI 10 E 11 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

1. L'articolo 406 del codice penale è abrogato.

2. Al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «DEI DELITTI CONTRO LE CONFESIONI RELIGIOSE».

Art. 11.

Approvato

1. All'articolo 290, primo comma, del codice penale, le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».

2. All'articolo 291 del codice penale, le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».

3. All'articolo 342 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»;

b) al terzo comma, le parole: «è della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è della multa da euro 2.000 a euro 6.000».

EMENDAMENTI

11.1

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 290 del codice penale è abrogato».

11.100

FASSONE

Respinto

Al comma 3, alla lettera a) sostituire le parole: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000» con le seguenti: «con le pene previste dall'articolo 594, aumentate sino ad un terzo».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

1. Gli articoli 269, 272, 279, 292-*bis* e 293 del codice penale sono abrogati.

EMENDAMENTO

12.1

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Sopprimere le parole: «e 293».

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;»;

b) alla lettera *b)*, la parola: «incita» è sostituita dalla seguente: «istiga».

EMENDAMENTO

13.1

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Non posto in votazione (*)*Sopprimere l'articolo.*

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

1. All'articolo 2 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135».

EMENDAMENTI

14.1

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto*Sopprimere l'articolo.***14.2**

FASSONE

Respinto*Al comma 1, sopprimere la parola: «immediatamente».*

14.3

FASSONE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e se è in corso l'espiazione della pena detentiva, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali che ne discendono».

**ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Art. 15.

Approvato

1. Alle violazioni depenalizzate dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

DISEGNO DI LEGGE**Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva (3296)****ORDINE DEL GIORNO****G1**

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva»,

considerato che

– il disegno di legge disciplina l'impiego dei minori nella programmazione televisiva con particolare riguardo al loro utilizzo in trasmissioni pubblicitarie e che tale impiego può configurare forme di lavoro in cui gli stessi minori prestano la loro opera;

– risulta quindi necessario evitare che l'impiego dei minori nelle predette attività televisive possa degenerare in forme di sfruttamento del lavoro minorile;

– la tutela dei minori deve essere conforme al principio contenuto nell'articolo 3 della Convenzione per i diritti dell'infanzia dell'ONU del 1989, secondo cui i maggiori interessi dei bambini e delle bambine devono costituire oggetto di primaria considerazione rispetto a quelli dell'impresa e dell'informazione;

– è inoltre necessario assicurare la tutela psicologica dei minori impiegati in trasmissioni televisive evitando la spettacolarizzazione delle loro crisi personali o familiari,

impegna il Governo

– a prevedere che l'impiego dei minori nella programmazione televisiva avvenga nel rispetto delle norme generali sul limite minimo di età per l'espletamento di attività di lavoro alle dipendenze di altri;

– a prevedere altresì il divieto dell'impiego dei minori nel caso in cui la prestazione di questi ultimi abbia le caratteristiche di attività continuativa – anche per periodi temporanei o determinati – o coordinata con altri prestatori d'opera;

– ad assicurare che gli interessi dei minori siano comunque prevalenti su quelli dell'impresa e dell'informazione ai sensi della Convenzione per i diritti dell'infanzia citata in premessa;

– a prevedere che in occasione dell'impiego dei minori in trasmissioni televisive non siano consentite interviste che specolino sui loro disagi personali o familiari e che il loro stesso impiego avvenga comunque previo consenso informato dei genitori».

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112)

1. All'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «devono osservare» sono inserite le seguenti: «e promuovere»;

b) al comma 2, dopo le parole: «comunicazione commerciale e pubblicitaria.» è inserito il seguente periodo: «È comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti *alcohol* all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive»;

c) al comma 3, le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*,» sono soppresse;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione»;

e) al comma 5, dopo le parole: «dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.» è inserito il seguente periodo: «In caso di violazione delle medesime norme non è comunque ammesso il pagamento in misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 223 del 1990»;

f) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è in ogni caso assicurata un'adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonché da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità».

EMENDAMENTI

1.1

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Respinto

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«1. L'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - (*Disciplina organica della tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo*). – 1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina organica della tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo fondata sull'adozione della normativa europea in materia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento e rafforzamento del diritto prevalente della tutela dei diritti della persona ed in particolare dei minori, anche nelle fasce orarie di trasmissione non specificamente dedicate, ed anche sulla base delle esperienze dei diversi codici di autoregolamentazione;

b) previsione di misure atte a favorire ed incentivare la produzione audiovisiva destinata ai minori;

c) definizione di misure atte a favorire la realizzazione di campagne scolastiche, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, utilizzando a tal fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi;

d) individuazione delle modalità tecniche di protezione o, comunque, idonee ad identificare programmi o servizi che necessitano di particolari cautele, introducendo misure per incentivare la commercializzazione e la diffusione dei sistemi tecnologici utili a tale finalità;

e) previsione di una specifica disciplina per la pubblicità dedicata ai minori;

f) previsione di specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori e sulla trasmissione di *spot* pubblicitari durante le trasmissioni dedicate all'infanzia, da inserire nei provvedimenti di rilascio delle concessioni, licenze e autorizzazioni radiotelevisive e di quelle per l'esercizio di attività multimediali;

g) previsione di specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori nelle trasmissioni di informazione;

h) definizione delle procedure di controllo delle norme in materia di pubblicità e tutela dei minori;

i) previsione di appositi spazi nella programmazione dei titolari di concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale, nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 24, specificamente rivolti ai minori o alla visione familiare e indicazione della loro durata minima mensile"».

1.2

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Al comma 1 premettere il seguente:

"01. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori. È vietata la diffusione di produzioni e di programmi radiotelevisivi e di servizi interattivi e multimediali che possano ledere tale diritto o che, comunque possano nuocere allo sviluppo psichico, fisico o morale dei minori"».

1.3

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Al comma 1 premettere il seguente:

"01. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori. È vietata la diffusione di produzioni e di programmi radiotelevisivi e di servizi interattivi e multimediali che possano ledere tale diritto o che, comunque contengano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche"».

1.4

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Al comma 1 premettere il seguente:

"01. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori. È vietata la diffusione di produzioni e di programmi radiotelevisivi e di servizi interattivi e multimediali che possano ledere tale diritto o che, comunque contengano incitamenti all'odio o possano indurre ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità"».

1.5

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, le parole: "comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "commi 10 e 11"».

1.6

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo le parole: "le emittenti televisive", aggiungere le seguenti: ", i produttori e gli editori di opere cinematografiche e radiotelesive, di videocassette e audiocassette, videodischi e supporti magnetici a lettura laser ed i responsabili della diffusione di messaggi su reti telematiche multimediali,"».

1.8

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e promuovere», inserire le seguenti: «, pena la revoca della concessione,».

1.9

SCALERA

Respinto

Dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, sopprimere le parole: "Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451."».

1.12

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Entro il 31 dicembre 2005 è adottato un nuovo codice di autoregolamentazione emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451"».

1.13

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Sono soggetti al rispetto delle disposizioni del presente articolo i concessionari, i titolari di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività televisive, nonché gli editori, gli operatori radiotelevisivi e dell'informazione, i produttori di opere cinematografiche e radiotelevisive, di videocassette e audiocassette, videodischi e prodotti similari e i riproduttori di esse su qualsiasi supporto"».

1.15

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, prima della lettera b) premettere la seguente:

«0b) al comma 2, le parole: "fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00" sono sostituite dalle seguenti: "fascia oraria di programmazione dalle ore 7,00 alle ore 9,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00"».

1.14

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il primo periodo del comma 2 è sostituito dai seguenti: "È vietata la trasmissione di pubblicità nel corso della programmazione televisiva di programmi rivolti ad un pubblico di bambini in età prescolare. Nell'ambito dei programmi rivolti ad un pubblico di ragazzi dai sei ai quattordici anni, la trasmissione di messaggi pubblicitari non deve superare i due minuti per ogni trenta di trasmissione. Nell'ambito della fascia oraria rivolta ad un pubblico di minori, durante la programmazione pubblicitaria è severamente vietata la messa in onda dello stesso messaggio pubblicitario per più di una volta"».

1.18

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Respinto*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) Al comma 2, sostituire le parole da: "nella fascia oraria di programmazione" fino a: "rivolti ai minori" con le seguenti: "La fascia oraria per i programmi specificatamente destinati ai minori costituisce il periodo di tempo nella programmazione giornaliera radiotelevisiva che va dalle ore 14,30 alle ore 20 nel quale sono trasmessi programmi specificatamente destinati ai minori insieme ai programmi destinati ad un'utenza indifferenziata, di consueta o facile visione anche da parte di un minore"».

1.19

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Respinto*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) Al comma 2, sostituire le parole da: "con particolare riguardo" fino a: "e pubblicitaria" con le seguenti: "riducendo i messaggi pubblicitari, le promozioni ed ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria del 50 per cento"».

1.20

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Respinto*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) Al comma 2, sostituire le parole da: "con particolare riguardo" fino a: "e pubblicitaria" con le seguenti: "abolendo qualsiasi messaggio pubblicitario, promozioni ed ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria"».

1.21FRANCO Vittoria, STANISCI, ROTONDO, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO,
VISERTA COSTANTINI**Id. em. 1.20***Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) Al comma 2, sostituire le parole da: "con particolare riguardo" fino a: "commerciale e pubblicitaria" con le seguenti: "abolendo qualsiasi

messaggio pubblicitario, promozioni ed ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria"».

1.16

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «al comma 2», inserire le seguenti: «le parole "ore 16.00" sono sostituite dalle seguenti "ore 14.00" e ».

1.17

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «al comma 2», inserire le seguenti: «le parole: "ore 19.00" sono sostituite dalle seguenti: "ore 21.00" e».

1.22

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «è inserito il seguente periodo» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti periodi».

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella medesima fascia oraria i limiti di affollamento pubblicitario sono ridotti del 50 per cento e sono vietate le telepromozioni».

1.23

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente periodo» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti periodi».

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella medesima fascia è vietata la promozione e l'anticipazione di programmi non adatti ai minori».

1.24

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), alle parole: «È comunque vietata» premettere le seguenti: «Nelle fasce orarie destinate ai minori e in quelle protette, previste dai codici di autoregolamentazione o da analoghi documenti, nessun programma radiotelevisivo può essere interrotto da qualsiasi forma di messaggio pubblicitario».

1.25

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «ed aggiungere in fine il seguente periodo: "I personaggi protagonisti di programmi per bambini non possono essere oggetto di messaggi pubblicitari trasmessi immediatamente prima, nonché durante, e immediatamente dopo il programma di cui sono protagonisti"».

1.27

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Id. em. 1.25

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «precedenti e successive.», aggiungere il seguente periodo: «I personaggi protagonisti di programmi

per bambini non possono essere oggetto di messaggi pubblicitari trasmessi immediatamente prima, nonché durante, e immediatamente dopo il programma di cui sono protagonisti».

1.28

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

*Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «precedenti e successive» inserire il seguente periodo: «Nelle fasce orarie destinate ai minori e in quelle protette, previste dai codici di autoregolamentazione o da analoghi documenti, sono altresì vietate la pubblicità televisiva e la trasmissione di presentazioni di opere di futura programmazione quali *promos* e *trailers* di produzioni, film, telefilm e programmi dei quali la legge o altre norme o i codici stessi vietano la trasmissione nelle stesse ore».*

1.29

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis.) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis) I programmi radiotelevisivi specificatamente destinati ai minori devono avere la finalità evidente di arricchire culturalmente e umanamente i minori stessi e devono in particolare evitare di:

a) proporre positivamente modelli di comportamento in contrasto con i fondamentali valori della persona umana;

b) contenere messaggi di intolleranza etnica e religiosa;

c) veicolare positivamente miti, valori e modelli di comportamento propri di culture antidemocratiche, autoritarie o repressive;

d) rappresentare minori in una condizione umana, psicologica e sociale propria esclusivamente della vita adulta;

e) fornire una rappresentazione che si richiami a modelli di disparità nel rapporto tra i sessi o a pregiudizi razziali"».

1.30

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis*. Nelle fasce orarie destinate ai minori e in quelle protette, previste dai codici di autoregolamentazione o da analoghi documenti, è vietata la pubblicità televisiva e la trasmissione di presentazioni di opere cinematografiche o per la televisione di futura programmazione quali *promos e trailers*, alla visione delle quali non sono ammessi i minori a norma dei commi 11 e 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 199, n. 223, e delle altre disposizioni in materia"».

1.31

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis*. La pubblicità televisiva e la trasmissione di presentazioni di opere cinematografiche o per la televisione di futura programmazione quali *promos e trailers*, alla cui visione non sono ammessi i minori a norma dei comuni 11 e 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e delle altre disposizioni in materia, sono vietate nelle ore nelle quali non può essere effettuata la trasmissione delle opere stesse"».

1.32

FRANCO Vittoria, STANISCI, ROTONDO, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"*2-bis*. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento deve contenere specifiche misure che precisano norme e divieti per la tutela dei minori nelle fasce protette. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi deve essere compatibile con i tempi degli impegni propri della loro

età e non deve essere tale da creare danni per il loro normale processo di crescita ed educazione e con l'obbligo scolastico"».

1.33

FRANCO Vittoria, STANISCI, ROTONDO, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"*2-bis*. Nessun programma radiotelevisivo destinato specificatamente ai minori può essere interrotto dalla pubblicità in qualsiasi fascia oraria sia trasmesso».

1.34

BRUTTI Paolo, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Id. em. 1.33

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"*2-bis*. Nessun programma radiotelevisivo destinato specificatamente ai minori può essere interrotto dalla pubblicità in qualsiasi fascia oraria sia trasmesso"».

1.35

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis*. In nessun caso le trasmissioni radiotelevisive possono contenere alcun incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità"».

1.36

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.37

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Id. em. 1.36

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.38

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento deve contenere specifiche misure che precisano norme e divieti per la tutela dei minori nelle fasce protette. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi deve essere compatibile con i tempi degli impegni propri della loro età e non deve essere tale da creare danni per il loro normale processo di crescita ed educazione e con l'obbligo scolastico"».

1.40

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge, viene adottata una disciplina organica relativa alla produzione e alla messa in onda di programmi televisivi, ivi compresa qualsiasi forma di messaggio pubblicitario, realizzati con l'impiego di minori di anni quattordici. Il regolamento deve contenere specifiche misure, ivi previsti eventuali divieti, per la tutela dei minori con particolare riferimento alle fasce protette. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi deve essere compatibile con i tempi degli impegni propri della loro età e non deve essere tale da creare danni per il loro normale processo di crescita ed educazione e con l'obbligo scolastico».

1.41

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "programmi radiotelevisivi" sono aggiunte le seguenti: "e la loro trasmissione";

2) le parole: "è disciplinato" sono sostituite dalle seguenti: "sono disciplinati"».

1.43

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, sopprimere le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot" ed aggiungere in fine il seguente periodo: "La partecipazione di minori di quattordici anni in spot, messaggi pubblicitari, telepromozioni deve rispettare le indicazioni previste dal Codice di autoregolamentazione tv e minori e comunque deve osservare lo spirito e la lettera di quanto previsto dall'art. 3 della presente legge"».

1.49

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo la parola: "oltre" aggiungere le seguenti: "ad avere riguardo alle norme generali sul limite minimo di età per l'espletamento di attività di lavoro alle dipendenze d'altri e oltre"».

1.46

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "oltre che" inserire le seguenti: "avvenire in ogni caso senza strumentalizzare la loro età e la loro ingenuità ed"».

1.47

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "oltre che" aggiungere le seguenti: "a non dover affrontare argomenti scabrosi o rivolgere domande allusive alla loro intimità o a quella dei loro familiari e ad"».

1.48

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "oltre che" aggiungere le seguenti: "a dover in particolare provvedere a garantire la piena applicazione delle norme a tutela dei minori contenute nel Codice di autodisciplina pubblicitaria e ad"».

1.51

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole "oltre che" inserire le seguenti: "ad avere riguardo preminente al principio di cui all'art. 3 della Convenzione dell'ONU, secondo cui i maggiori interessi dei bambini e delle bambine devono costituire oggetto di primaria considerazione rispetto a quelli dell'impresa e dell'informazione e ad"».

1.53

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "oltre che" aggiungere le seguenti: "ad evitare che essi siano mostrati intenti al consumo di alcoolici o di prodotti contenenti tabacco e ad"».

1.52

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "oltre che" aggiungere le seguenti: "non mostrarli in atteggiamenti aggressivi o pericolosi e ad".

1.44

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole "oltre che ad essere vietato" inserire le seguenti ", a complemento del Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV,"».

1.45

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole "oltre che essere vietato" inserire le seguenti ", nel pieno rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori e in particolare delle disposizioni contenute nella legge 223/90, all'art.8 e all'art.15,"».

1.50

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "oltre che essere vietato" aggiungere le seguenti: "nel caso in cui abbia le caratteristiche di attività continuativa, anche per periodi temporanei o determinati o coordinata con altri prestatori d'opera in relazione agli orari di impegno lavorativo e alla presenza nei luoghi di produzione dei programmi è altresì vietato"».

1.70

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo la parola: "pubblicitari" aggiungere le seguenti: "autopromozioni, trailer, promo dei programmi"».

1.71

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "per messaggi pubblicitari" aggiungere le seguenti: ", ad eccezione di quelli che propagandano prodotti sanitari per l'infanzia e, analogamente, per gli"».

e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

1.72

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "messaggi pubblicitari," aggiungere le seguenti: "escludendo dal divieto quelli che propagandino prodotti per l'allevamento della prima infanzia, e, analogamente, per gli"».

e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

1.74

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "messaggi pubblicitari" aggiungere le seguenti: "escludendo dal divieto la promozione di attività di volontariato, e, analogamente, per gli"».

e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

1.79

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: «messaggi pubblicitari» aggiungere le seguenti: ", escludendo dal divieto la promozione di raccolta di fondi a favore delle chiese ammesse a partecipare ai contributi dell'otto per mille nella dichiarazione dei redditi, e, analogamente, per gli"».

e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

1.75

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "messaggi pubblicitari" aggiungere le seguenti: "con l'esclusione di quelli che promuovono attività missionarie, e, analogamente, per gli"».

e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

1.76

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "messaggi pubblicitari" aggiungere le seguenti: "ad eccezione di quelli che vogliono promuovere raccolta di fondi per interventi verso popolazioni coinvolte in fatti di guerra, di violenza etnica o catastrofi naturali, e, analogamente, per gli"».

e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

1.78

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "messaggi pubblicitari" aggiungere le seguenti: «, non comprendendo nel divieto la promozione della raccolta di finanziamenti alla Chiesa cattolica, nelle varie forme consentite dall'ordinamento attuale, e, analogamente, per gli"».

e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

1.73

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "messaggi pubblicitari" aggiungere le seguenti: ", rimanendo consentiti i messaggi della pubblicità-progresso a cura dei ministeri interessati, e, analogamente, per gli"».

e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot»

1.80

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "messaggi pubblicitari," aggiungere le seguenti: "qualora però non si riferiscano ad immagini di situazioni, circostanze ed ambienti ripresi dal vivo, eventualmente anche comprendenti minori, ma senza specifico riferimento ai minori lì raffigurati, e, analogamente per gli"».

e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

1.42

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*" sono aggiunte le seguenti: "e televendite"».

1.57

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti: "deve in ogni caso tenere conto del regolare e armonico sviluppo psichico, fisico e morale del minore quale diritto soggettivo inviolabile della persona, ed"».

1.58

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto del regolare e armonico sviluppo psichico, fisico e morale del minore quale diritto soggettivo inviolabile della persona, ai sensi degli articoli 2, 21, ultimo comma, 31, secondo comma, e 41, secondo comma, della Costitu-

zione, delle direttive europee in materia e della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n 176"».

1.59

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*», sono aggiunte le seguenti: "e per la produzione di programmi radiotelevisivi e di servizi interattivi e multimediali che contengano incitamenti all'odio o possano indurre ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità,"».

1.60

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti: "e per la promozione di programmi radiotelevisivi e di servizi interattivi e multimediali che possano nuocere allo sviluppo psichico, fisico o morale dei minori,"».

1.61

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti: "salve le campagne pubblicitarie programmate dallo Stato e dagli enti pubblici per stimolare in ogni cittadino una riflessione sui valori dell'onestà, del rispetto, della responsabilità, del senso di appartenenza alla collettività,"».

1.63

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti: "salve le tassative eccezioni dettate annualmente con apposito provvedimento dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori,"».

1.62

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti: "fatti salvi gli impieghi nelle campagne sociali annualmente predisposte dalla Associazione Pubblicità Progresso,"».

1.77

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "messaggi pubblicitari e *spot*," aggiungere le seguenti "fatti salvi quelli dedicati a sollecitare raccolte di mezzi finanziari devoluti ad attività di ricerca scientifica sul cancro, sulle malattie genetiche o sulle malattie rare, e, analogamente, per gli"».

e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «*spot*».

1.64

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti: "e per tutti i programmi che non siano adatti alla visione o all'ascolto da parte dei minori, cioè per i programmi che siano rispettosi della loro sensibilità, privi di

volgarità, di esibizioni di violenza sia fisica sia morale ed esteticamente validi,"».

1.65

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti: "e per i programmi che non siano specificamente rivolti ai minori, cioè corrispondenti alla psicologia e ai bisogni delle diverse età minorili e capaci di instaurare con loro un rapporto interattivo,"».

1.66

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "e *spot*" inserire le seguenti: ", e ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria, ad esclusione di quelli specificatamente dedicati alla promozione di prodotti destinati ai minori,"».

1.84

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "messaggi pubblicitari e *spot*", inserire le seguenti: "e ogni altra forma di comunicazione commerciale"».

1.83

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "messaggi pubblicitari e *spot*", sono inserite le seguenti: "e tutte le forme di comunicazione commerciale e pubblicitaria"».

1.67

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari e *spot*» aggiungere le seguenti: «eccettuati quelli riguardanti prodotti per bambini"».

1.68

DONATI, BOCO, DE PETRIS, CORTIANA, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "e *spot*" aggiungere le seguenti: "non rispondenti a criteri di responsabilità e rispetto della dignità dei bambini e che mettano in pericolo l'equilibrato sviluppo della loro personalità,"».

1.69

DONATI, BOCO, DE PETRIS, CORTIANA, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, dopo la parola: "*spot*" aggiungere le seguenti: "susceptibili di nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengono scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità,"».

1.81

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti: "deve essere compatibile con i tempi degli impegni propri degli stessi e non deve essere tale da creare danni per il loro normale processo di crescita ed educazione e con l'obbligo scolastico,"».

1.82

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti: "e in ogni programma all'interno del quale si rinvenga una qualunque forma di violenza, sia reale sia immaginaria, di volgarità o di sesso,"».

1.85

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "e *spot*", inserire le seguenti: ", e telepromozioni"».

1.86

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, in fine è inserito il seguente periodo: "Deroghe al divieto di cui al presente comma, possono essere stabilite dal Ministro per le comunicazioni, sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, previa verifica del rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra te-

levisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi"».

1.98

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "La violazione del divieto di cui al presente comma può essere denunciata da qualunque soggetto interessato, ed in particolare, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281"».

1.99

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "In deroga al divieto di cui al presente comma, l'impiego di minori è consentito unicamente per la realizzazione e la trasmissione di messaggi pubblicitari e spot riguardanti prodotti per bambini i quali prestano la propria immagine esclusivamente a titolo gratuito"».

1.87

MONTINO, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "che abusano della loro naturale credulità, è vietato ed"».

1.88

MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "suscettibili di pregiudicare il loro sviluppo fisico, psichico e morale,"».

1.89

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il loro sfruttamento commerciale, è vietato ed"».

1.90

VISERTA COSTANTINI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO

Respinto

Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "relativi a casi di cronaca che li coinvolgono, è vietato ed"».

1.91

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "il cui contenuto possa far credere ai bambini mancanza di assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori, è vietato ed"».

1.92

MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "inducenti a compiere azioni pericolose, è vietato ed"».

1.93

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "che tradiscono il loro senso di lealtà, è vietato ed".

1.94

MONTINO, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "che sfruttino la loro mancanza di esperienza, è vietato ed"».

1.95

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sono soppresse» con le seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "è vietato in messaggi pubblicitari e spot che hanno per oggetto prodotti o servizi che non sono rivolti ai soli minori ed"».

1.96

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «indi, è aggiunto in fine il seguente periodo: "E' vietata la partecipazione di minori nella produzione e nella trasmissione di spot, messaggi promozionali e telepromozioni con linguaggi, contenuti e finalità in contrasto con quanto definito all'art. 3 della presente legge e dal Codice di autoregolamentazione tv e minori"».

1.97

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «indi, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'impiego di minori di quattordici anni e' unicamente consentito per la produzione di spot ovvero di messaggi promozionali relativi a contenuti o iniziative di carattere istituzionale, sociale o culturale o comunque laddove sia escluso ogni qual fine di lucro"».

1.100

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le Imprese televisive si impegnano a controllare i contenuti di qualsiasi forma di messaggio pubblicitario, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi, prevedendo altresì il divieto di utilizzo a titolo oneroso dei minori per detti tipi di messaggi pubblicitari"».

1.101

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.29

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I programmi radiotelevisivi specificatamente destinati ai minori devono avere la finalità evidente di arricchire culturalmente e umanamente i minori stessi e devono in particolare evitare di:

- a) proporre positivamente modelli di comportamento in contrasto con i fondamentali valori della persona umana;*
- b) contenere messaggi di intolleranza etnica e religiosa;*
- c) veicolare positivamente miti, valori e modelli di comportamento propri di culture antidemocratiche, autoritarie o repressive;*
- d) rappresentare minori in una condizione umana, psicologica e sociale propria esclusivamente della vita adulta;*

e) fornire una rappresentazione che si richiami a modelli di disparità nel rapporto tra i sessi o a pregiudizi razziali».

1.102

FRANCO Vittoria, STANISCI, ROTONDO, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ogni convenzione, licenza, autorizzazione, concessione, contratto di servizio, volto a disciplinare l'esercizio di attività televisive, *internet* e multimediali, deve contenere, pena la loro decadenza, una specifica clausola finalizzata a garantire la tutela dei diritti dei minori, prevedendo l'obbligo al rispetto del Codice di autoregolamentazione TV e minori, sottoscritto il 29 novembre 2002, della Carta di Treviso e del codice di autoregolamentazione pubblicitaria, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

1.103

FRANCO Vittoria, STANISCI, ROTONDO, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di potenziare l'attività dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, è istituito presso la stessa un Osservatorio di vigilanza sulle opere e le programmazioni rivolte ai minori, con funzioni di monitoraggio, di segnalazione ed elaborazione di nuove misure, anche tecnologiche, di tutela dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori».

1.104

BRUTTI Paolo, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: "la Commissione per i servizi" fino alla fine del comma con le seguenti: "un col-

legio giudicante, su segnalazione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, secondo le disposizioni contenute nel codice. Il collegio è istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è composto da tre membri individuati con metodo del sorteggio, tra i sei designati rispettivamente dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori e dal ministro per le comunicazioni, tra persone di assoluto valore professionale e di specchiata condotta morale. Il collegio resta in carica per tre anni ed i membri che lo compongono sono rieleggibili"».

1.105

FRANCO Vittoria, STANISCI, ROTONDO, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis). Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: "la Commissione per i servizi fino alla fine del comma con le seguenti: un collegio giudicante, su segnalazione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, secondo le disposizioni contenute nel codice. Il collegio è istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è composto da tre membri individuati con metodo del sorteggio, tra i sei designati rispettivamente dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori e dal Ministro per le comunicazioni, tra persone di assoluto valore professionale e di specchiata condotta morale. Il collegio resta in carica per tre anni ed i membri che lo compongono sono rieleggibili"».

1.106

BRUTTI Paolo, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "in collaborazione con il« con le seguenti: »su segnalazione del"».

1.107

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "in collaborazione con" sono sostituite dalle seguenti: "anche in base alle denunce effettuate dal"».

1.108

SCALERA

Respinto

Dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "La Commissione provvede alla predetta verifica e delibera entro sette giorni dalla data della segnalazione"».

1.111

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori", sono aggiunte le seguenti: "e della ripetuta violazione delle regole dello stesso Codice di autoregolamentazione Tv e minori"».

1.112

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.103

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di potenziare l'attività dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, è istituito presso la stessa un Osservatorio di vigilanza sulle opere e le programmazioni rivolte ai minori, con funzioni di monitoraggio, di segnalazione ed elaborazione di nuove misure, anche tecnologiche, di tutela dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori».

1.113

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.102

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ogni convenzione, licenza, autorizzazione, concessione, contratto di servizio, volto a disciplinare l'esercizio di attività televisive, *internet* e multimediali, deve contenere, pena la loro decadenza, una specifica clausola finalizzata a garantire la tutela dei diritti dei minori, prevedendo l'obbligo al rispetto del Codice di autoregolamentazione TV e minori, sottoscritto il 29 novembre 2002, della Carta di Treviso e del codice di autoregolamentazione pubblicitaria, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"».

1.114

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) al comma 6, le parole: "25.000 e 350.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 e 700.000 euro"».

1.115

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) al comma 6, primo periodo, la parola: "25.000", è sostituita dalla seguente: "50.000"».

1.116

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) al comma 6, primo periodo, la parola: "350.000", è sostituita dalla seguente: "500.000"».

1.117

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancato pagamento entro trenta giorni le sanzioni sono triplicate"».

1.118

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adeguati i suddetti importi tenendo conto, quanto meno, del tasso programmato di inflazione"».

1.119

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Il gettito derivante dall'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 6 è destinato a finanziare un fondo, istituito presso il Ministero delle comunicazioni, finalizzato al sostegno di opere e produzioni cinematografiche o per la televisione specificatamente rivolte ai minori. Con decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari e la Commissione di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, definisce i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma"».

1.120

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: "sul rispetto delle vigenti disposizioni di legge da parte dei concessionari, licenziatari, e soggetti autorizzati alle trasmissioni radiotelevisive e alla diffusione via *internet*"».

1.122

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) al comma 8, dopo le parole: "la pubblicazione", sono aggiunte le seguenti: "e la commercializzazione"».

1.123

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dispone con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2005, specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori nelle trasmissioni di informazione e sulla trasmissione di messaggi pubblicitari durante le trasmissioni dedicate all'infanzia, da inserire nei provvedimenti di rilascio delle concessioni, licenze e autorizzazioni radio-televisive e di quelle per l'esercizio di attività multimediali"».

1.124

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Per incentivare la ricerca e l'utilizzo della tecnologia applicata alla protezione dei minori, il Ministero delle comunicazioni, d'intesa con

il Ministero dell'innovazione tecnologica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità tecniche di protezione idonee a identificare programmi o servizi lesivi dei principi di cui al comma 1"».

1.126

SCALERA

Respinto

Dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) al comma 9, dopo le parole "Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni di promozione sociale statutariamente impegnate nella tutela dei diritti dei genitori e dei minori",».

1.128

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "quelle di animazione", sono aggiunte le seguenti: "a scopo didattico"».

1.129

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) dopo il comma 10, è inserito il seguente comma:

"10-bis. Delle sanzioni applicate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di tutela dei minori nonché delle ingiunzioni effettuate dal Comitato di applicazione del Codice Tv e minori deve essere data notizia alla stampa. L'emittente nei confronti della quale è stato adottato il provvedimento o effettuata l'ingiunzione deve inoltre darne notizia entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione nello stesso orario nel quale la violazione è stata compiuta e nel notiziario di maggior ascolto irradiato dall'emittente stessa. In caso di inadempimento ai predetti obblighi, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223"».

1.130

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10-bis. Il gettito derivante dall'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 6 è destinato a finanziare un fondo finalizzato al sostegno di opere e produzioni cinematografiche o per la televisione specificatamente rivolte ai minori.

10-ter. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Commissione di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al comma 10».

1.131

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti commi:

10-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attraverso il Consiglio nazionale degli utenti, redige annualmente una classifica delle emittenti radiotelevisive che si sono distinte per la qualità della programmazione nel rispetto della tutela dei minori e la trasmette al Ministero delle comunicazioni, che concede finanziamenti in conto capitale e in conto interessi in favore delle imprese segnalate, anche a carattere cooperativo, finalizzati alla produzione di programmi televisivi, radiofonici e cinematografici di opere a carattere documentario, informativo o di intrattenimento, e cartoni animati che acquistino carattere educativo nei confronti dei minori.

10-ter. I soggetti ammessi ai finanziamenti di cui al comma 10-bis sono valutati sulla base dell'offerta della programmazione e del numero di segnalazioni attribuite in violazione delle disposizioni di legge e dei principi contenuti nel codice di autoregolamentazione Tv e minori.

10-quater. Per le finalità di cui al comma 10-bis è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo rotativo per la qualità dei programmi e dei prodotti destinati ai minori, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2005.

10-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della pubblica istruzione, delle comunicazioni e per la solidarietà sociale, emanato ai

sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti, è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 10-*bis*, previa individuazione delle tipologie dei soggetti beneficiari, dei prodotti ammessi a contributo e della misura del concorso statale nel finanziamento dei progetti.

10-*sexies*. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.3

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Commissione per i programmi per l'infanzia e l'adolescenza)

1. È costituita presso il Ministero delle comunicazioni una apposita commissione di valutazione per i programmi per l'infanzia e l'adolescenza denominata "Commissione per i programmi per l'infanzia e l'adolescenza" composta da venti membri nominati dal Ministro tra esperti, psicologi, sociologi, docenti di scienze della comunicazione, rappresentanti degli insegnanti dei cicli scolastici in cui si articola il sistema formativo e rappresentanti delle associazioni dei genitori, il cui rinnovo avviene ogni tre anni.

2. La commissione elabora annualmente un regolamento per l'autorizzazione alla trasmissione dei programmi televisivi per minori che rispondono a criteri di tutela e garanzia, di formazione, crescita e sviluppo per il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. La commissione attribuisce al programma un "bollino" quale certificazione di conformità sociale del prodotto televisivo rispondente a criteri di qualità e finalità socio educative per linguaggio, immagini e rappresentazioni.

4. È vietata la trasmissione sui circuiti televisivi pubblici e privati sul territorio nazionale di programmi che non hanno ottenuto il riconoscimento del bollino.

5. Il bollino concesso dalla commissione è condizione essenziale per l'attribuzione di fondi pubblici alla realizzazione di programmi aventi le finalità di cui ai commi precedenti.

6. I privati che investono in programmi televisivi che ottengono il bollino sono ammessi al beneficio di incentivi economici da attribuirsi mediante apposito regolamento del Ministero delle comunicazioni da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge».

1.0.4

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n.112, è inserito il seguente:

«Art.10-bis.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive)

1. All'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, secondo periodo, sono soppresse le parole: "e quelli per bambini";

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. I programmi televisivi non possono essere interrotti dalla pubblicità, dalla televendita e da ogni messaggio informativo relativo alla promozione di programmi televisivi rivolti ad un pubblico adulto"».

1.0.5

SCALERA

Improcedibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Annualmente, e comunque per l'anno 2005 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni, sentite le associazioni di promozione sociale statutariamente impegnate nella tutela dei diritti dei genitori e dei minori, adotta con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, le necessarie modifiche e integrazioni del Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002.

2. È istituito un fondo di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione di progetti definiti, d'intesa con il Ministro delle comunicazioni ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dalle associazioni di cui al comma 1 nel settore della tutela dei minori nell'ambito dell'uso consapevole della televisione e dei nuovi media. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede annualmente alla ripartizione del predetto fondo in relazione ai progetti presentati dalle suddette associazioni.

3. Al relativo onere, pari a dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

**Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici
(622-1659-1708-2587-3309)**

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622)**Modifiche del codice civile in materia di condominio (1659)**

Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708)

Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587)

Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309)

**ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Art. 1.

Approvato con un emendamento

1. L'articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1117. – (*Parti comuni dell'edificio*). – Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, quali il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate, incluso l'insieme degli elementi architettonici e decorativi dei balconi;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, quali la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi, gli impianti centralizzati;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, quali gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per le telecomunicazioni e simili, fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini».

EMENDAMENTI

1.100

CAVALLARO, GIARETTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1117», n. 1), dopo le parole: «il suolo» aggiungere le seguenti: «il sottosuolo».

1.5

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, primo capoverso dell'articolo 1117, al numero 1), dopo le parole: «i tetti» aggiungere le parole: «e sottotetti» e dopo le parole: «i lastrici solari», aggiungere le parole: ««le canne fumarie.».

1.101

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, primo capoverso «Art. 1117», al numero 1) dopo le parole: «i cortili» aggiungere le seguenti: «, le autorimesse non attribuite in proprietà esclusiva e i relativi accessi».

1.102

EUFEMI

Approvato

Al comma 1, «Art. 1117» comma 1, n. 2 dopo le parole: «l'alloggio del portiere» aggiungere: «la sala per le riunioni di condominio».

1.103

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, «Art. 1117», dopo il numero 3) aggiungere il seguente capoverso: «tutte le parti comuni dell'edificio non sono usucapibili».

1.350

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Id. em. 1.103

Al comma 1, «Art. 1117», dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) tutte le parti comuni dell'edificio non sono usucapibili».

**ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Art. 2.**

1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1117-bis. – (*Ambito di applicabilità*). – Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, quando più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari e di edifici abbiano parti che servono all'uso comune, quali aree, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere.

Le disposizioni sulle distanze di cui alle sezioni VI e VII del capo II del titolo II del presente libro non si applicano ai condomini se incompatibili con la condizione dei luoghi tenuto conto dell'amenità, della comodità e di ogni altra caratteristica ambientale.

Gli atti che comportano il godimento esclusivo di parti comuni, salvo prova contraria, si presumono tollerati dagli altri condomini ai sensi dell'articolo 1144.

Art. 1117-ter. – (*Modificazioni delle destinazioni d'uso e sostituzioni delle parti comuni*). – Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1120, la sostituzione delle parti comuni, ovvero la modificazione della loro destinazione d'uso, se ne è cessata l'utilità ovvero è altrimenti realizzabile l'interesse comune, può essere approvata dall'assemblea con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, sesto comma.

La convocazione dell'assemblea, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno quaranta giorni liberi prima della data di convocazione, individua, a pena di nullità, le parti comuni, indica

l'oggetto della deliberazione e descrive il contenuto specifico e le modalità delle sostituzioni o modificazioni che i condomini che hanno richiesto la convocazione dell'assemblea intendono proporre.

La convocazione è affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati.

La deliberazione, a pena di nullità, è assunta con atto pubblico, contiene la dichiarazione espressa dell'amministrazione di avere effettuato gli adempimenti di cui al secondo comma, nonché determina l'indennità che, ove richiesta, spetta ai condomini che sopportino diminuzione del loro diritto sulle parti comuni, in ragione di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.

Art. 1117-*quater*. – (*Tutela delle destinazioni d'uso*). – In caso di attività contraria alle destinazioni d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ogni condomino, salva la facoltà di agire a tutela dei propri diritti e interessi, può diffidare l'amministratore affinché entro trenta giorni convochi l'assemblea, inserendo all'ordine del giorno la richiesta di uno o più condomini di tutela della destinazione d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva.

Il giudice adito, valutate le circostanze, nel caso in cui accerti la violazione della destinazione d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, può ordinare il ripristino della situazione di fatto e di diritto violata e condannare il responsabile, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, al pagamento di una somma di denaro in favore del condominio, tenuto conto della gravità della violazione, dell'incremento di valore, degli investimenti compiuti e dei benefici ricavati dall'interessato».

EMENDAMENTI

2.100

EUFEMI

Respinto

Al comma 1, «Art. 1117-bis», comma 2, sopprimere il primo capoverso.

2.101

LEGNINI, MARITATI, CALVI, ZANCAN

al comma 1, capoverso «Art. 1117-bis», dopo il primo capoverso, aggiungere i seguenti:

«Tutti i proprietari di cui al primo comma costituiscono il condominio. Il condominio ha capacità giuridica per gli atti di conservazione e amministrazione delle parti comuni dell'edificio nonché per il compimento di altri atti espressamente previsti dalla legge ed è rappresentato a norma dell'articolo 1131. Il condominio è dotato di autonomia patrimoniale. Per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e condomini rispondono in via sussidiaria al patrimonio condominiale, ciascuno nella misura stabilita a norma del comma secondo».

2.102

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«È facoltà dell'assemblea condominiale deliberare, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, comma quinto, l'attribuzione al condominio della capacità giuridica per gli atti di amministrazione e conservazione delle parti comuni dell'edificio, nonché per il compimento degli altri atti espressamente previsti dalla legge. In tal caso il condominio è rappresentato a norma dell'articolo 1131».

2.103

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, «Art. 1117-bis», sopprimere il secondo capoverso.

2.104

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, «Art. 1117-bis», secondo capoverso dopo le parole: «Le disposizioni sulle distanze» aggiungere le parole: «tra comuni e proprietà esclusive».

2.105

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, «Art. 1117-bis», sopprimere il terzo capoverso.***2.106**

CAVALLARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», sopprimere le parole: «Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1120».***2.107**

CAVALLARO, GIARETTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», sostituire le parole: «quaranta giorni liberi» con le seguenti: «sessanta giorni liberi».***2.108**

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», secondo capoverso sopprimere le parole: «a pena di nullità».***2.109**

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», quarto capoverso sopprimere le parole: «dell'amministrazione».***2.110**

MANFREDI

Al comma 1, «Art. 1117-ter», quarto capoverso, sopprimere le parole: «nonché determina l'indennità che, ove richiesta, spetta ai condomini che sopportino diminuzione del loro diritto sulle parti comuni. in ragione di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva, avuto riguardo alla condizione dei luoghi».

2.111

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», quarto capoverso sopprimere le parole: «in ragione di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva, avuto riguardo alla condizione dei luoghi».

2.112 (testo corretto)

EUFEMI

Al comma 1, «Art. 1117-quater», capoverso 1, sostituire: «può diffidare l'amministratore affinché entro trenta giorni convochi l'assemblea», con: «può chiedere all'amministratore di diffidare il condominio dal persistere in tali violazioni e, in caso di mancata cessazione delle violazioni nonostante la diffida, chiedere all'amministratore di convocare entro trenta giorni l'assemblea».

2.113

CAVALLARO, GIARETTA

Al comma 1, «Art. 1117-quater», sostituire le parole: «può diffidare l'amministratore affinché entro trenta giorni convochi l'assemblea», con le seguenti: «può diffidare l'amministratore affinché entro sessanta giorni convochi l'assemblea».

2.114

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, «Art. 1117-quater» dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:

«L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea senza indugio, che dovrà tenersi e provvedere entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della diffida. In mancanza il condominio istante può, decorso il termine suindicato, ricorrere all'autorità giudiziaria.».

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 3538. Em. 3.100, Fassone	162	152	004	014	134	077	RESP.
2	NOM.	DDL n. 3538. Em. 5.7, Cavallaro e altri	156	144	002	007	135	073	RESP.
3	NOM.	DDL n. 3538. Em. 6.5, Fassone	155	143	004	007	132	072	RESP.
4	NOM.	DDL n. 3538. Articolo 13	157	148	003	134	011	075	APPR.
5	NOM.	DDL n. 3538. votazione finale	177	175	008	133	034	088	APPR.
6	NOM.	Disegno di legge n. 3296. Em. 1.103, Vittoria Franco e altri	166	160	007	019	134	081	RESP.
7	NOM.	DDL n. 3296. Em. 1.0.3, Monticone e altri	167	161	008	020	133	081	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0945 del 25-01-2006 Pagina 1

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
AGGLIATI ANTONIO	C	F	C	F	F	C	C
AGONI SERGIO	C	C	C	F	F	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C	F	F	C	C
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	F	F	C	C
ASCIUTTI FRANCO		C	C	F	F	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	C	C				C	A
BALBONI ALBERTO	C	C	C	F	F	C	C
BALDINI MASSIMO	C	C	C	F	F	C	C
BARATELLA FABIO	F				C		
BARELLI PAOLO	C	C	C	F	F	C	C
BASILE FILADELFIO GUIDO	F		F	C	C		
BASSANINI FRANCO	F						
BASSO MARCELLO	F					R	R
BASTIANONI STEFANO							F
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO			F			F	
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	F	F	C	C
BATTAGLIA GIOVANNI					C		
BEDIN TINO	C	R	R	C	R		
BERGAMO UGO	C	C	C	F	F	C	C
BETTA MAURO		F	F	A	C	F	A
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	F	F	C	
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	F	F	C	C
BIANCONI LAURA	C	C	C	F	F	C	C
BISCARDINI ROBERTO				R	C		
BOBBIO LUIGI	C	C	C	F	F	C	C
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C	F	F	C	C
BONATESTA MICHELE	C	C	C	F	F	C	C
BONFIETTI DARIA	R					R	R
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	F	F	C	C
BOREA LEONZIO						C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	F	F	C	C

Seduta N. 0945 del 25-01-2006 Pagina 2

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	M	M	M	M	M	M	M
BRUNALE GIOVANNI	F						
BRUTTI PAOLO					C		
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	F	F	C	C
BUDIN MILOS					C		
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	F	F	C	
CALVI GUIDO						F	
CAMBER GIULIO	C	C	C	F	F	C	C
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C	F	F	C	C
CARRARA VALERIO	C	C	C	F	F	C	C
CARUSO ANTONINO	C	C	C	F	F	C	C
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C	F	F	C	C
CASTELLANI PIERLUIGI							F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M
CAVALLARO MARIO	R	R	R	R			
CENTARO ROBERTO	C	C		F	F		
CHERCHI PIETRO	C	C	C	F	C	C	C
CHINCARINI UMBERTO	C	C	C	F	F	C	C
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	F	F	C	C
CHIUSOLI FRANCO		R			C	F	F
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	F	F	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	F	F	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	F	F	C	C
COLLINO GIOVANNI	C			F			
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	F	F	C	C
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	F	F	C	A
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	F	F	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	M	M	M	M	M	M	M
CORRADO ANDREA	C	C	C	F	F	C	C
CORTIANA FIORELLO	R	R					R

Seduta N. 0945 del 25-01-2006 Pagina 5

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	F	F	A	C
COZZOLINO CARMINE						C	C
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C				F		A
CURSI CESARE	M	M	M	M	M	A	C
CURTO EUPREPIO	C	C	C	F	F	C	C
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	C	C
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	R	R	R	C		
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C	F	F	C	C
DANIELI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M
DANIELI PAOLO	C	C	C	F	F	C	C
DANZI CORRADO	C	C	C	F	F	C	C
DE CORATO RICCARDO	C	C	C	F	F	C	C
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	F		
DELOGU MARIANO	C	C	C	F	F	C	C
DEL PENNINO ANTONIO	C	C	C	F	F	C	C
DEMASI VINCENZO						C	C
DE PAOLI ELIDIO	F	F	F	A	A	F	F
DE PETRIS LOREDANA					A	R	R
DE RIGO WALTER	C	C	C	F	F	C	C
DETTORI BRUNO				C	C		
DE ZULUETA CAYETANA	A			R	C	A	R
DI GIROLAMO LEOPOLDO							F
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	F	F	C	C
DONATI ANNA	R	R			A		
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	A	F	F	C	C
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	F	F	C	C
FABBRI LUIGI	C	C	C	F	F	C	C
FABRIS MAURO				R		F	F
FALCIER LUCIANO	C	C	C	F	F	C	C
FALOMI ANTONIO			R			R	
FASOLINO GAETANO	C	C	C	F	F	C	C

Seduta N. 0945 del 25-01-2006 Pagina 4

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
FASSONE ELVIO			R	R	C	F	F
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	F	F	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	A	F	F	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	F	F	C	C
FIRRARELLO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	C	C
FLORINO MICHELE	C	C	C	F	F	C	C
FORLANI ALESSANDRO	C	C	C	F	F	C	C
FORTE MICHELE	C	C	C	F	F	C	C
FRANCO PAOLO	C	C	C	F	F	C	C
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	F	F	C	C
GARRAFFA COSTANTINO	M	M	M	M	M	M	M
GENTILE ANTONIO	C	C	C	F	F	C	C
GIOVANELLI FAUSTO	M	M	M	M	M	M	M
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	F	F	C	C
GIULIANO PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M
GRECO MARIO	C	C	C	F	F	C	C
GRILLO LUIGI	C	C	C	F	F	C	C
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	F	F	C	C
GUASTI VITTORIO	C	C	C	F	F	C	C
GUBERT RENZO	M	M	M	M	M	M	M
GUBETTI FURIO	M	M	M	M	M	M	M
GUERZONI LUCIANO					F	F	
GUZZANTI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M
IANNUZZI RAFFAELE	C	C	C	F	F	C	C
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C	F	F		
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C	F	F	C	C
IOVENE ANTONIO	F						
IZZO COSIMO	C	C	C	F	F	C	C
KAPPLER DOMENICO	C	C	C	F	F	C	C
KOFLER ALOIS					A	A	
LABELLARTE GERARDO			R				
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0945 del 25-01-2006 Pagina 5

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
LAURO SALVATORE	M	M	M	M	M	M	M
LEGNINI GIOVANNI						F	
LIGUORI ETTORE						F	F
MACONI LORIS GIUSEPPE	R		R				
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	A	F	F	C	C
MAGISTRELLI MARINA					C	F	F
MAGNALBO' LUCIANO	M	M	M	M	M	M	M
MALAN LUCIO	C	C	C	F	F	C	C
MANCINO NICOLA							F
MANFREDI LUIGI	C	C	C	F	F	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	F	F	C	C
MANZELLA ANDREA	M	M	M	M	M	M	M
MANZIONE ROBERTO	R				C		
MARANO SALVATORE	A	A	C	F	F	C	C
MARITATI ALBERTO	R			R			
MASCONI GIUSEPPE						F	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C	F	F	A	C
MEDURI RENATO					F	C	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	F	F	C	A
MICHELINI RENZO	F	R	F	C	C		A
MINARDO RICCARDO	C	C	C	F	F	C	C
MODICA LUCIANO					C		
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	F	F	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F	R	F	R	C		
MONTALBANO ACCURSIO					C		
MONTI CESARINO	C	C	C	F	F	C	C
MONTICONE ALBERTO	F	F	R	C	C		
MORO FRANCESCO	C	C	C	F	F	P	P
MORRA CARMELO	C	C	C	F	F	C	C
MORSELLI STEFANO	C	C	C	F	F	C	C
MUGNAI FRANCO	C	C	C	F	F	C	C

Seduta N. 0945 del 25-01-2006 Pagina 6

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
MULAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M
NESSA PASQUALE	C	C	C	F	F	C	C
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	M	M	M	M	M	M	M
NOVI EMIDDIO	C	C	C	F		C	C
OCCHETTO ACHILLE	M	M	M	M	M	M	M
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	F	F		
PACE LODOVICO	C	C	C	F	F	C	C
PALOMBO MARIO	M	M	M	M	M	M	M
PAPANIA ANTONINO						F	F
PASCARELLA GAETANO					C		
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	F	F	C	C
PASQUINI GIANCARLO					C		
PASSIGLI STEFANO					C		
PASTORE ANDREA	C	C	C	F	F	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	F	F	C	C
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	C	F	F	C	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C	F	F		C
PELLICINI PIERO	C	C	C	F		A	C
PERA MARCELLO	P	P	P	P	P		
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	F	F	C	C
PESSINA VITTORIO		C	C	F	F	C	C
PETRINI PIERLUIGI	R	F		C	C		
PIANETTA ENRICO	C	C	C	F	F	C	C
PIATTI GIANCARLO					C		
PICCIONI LORENZO	C	C	C	F	F	C	C
PILONI ORNELLA					C	F	F
PIROVANO ETTORE	C	C	C	F	F	C	C
PIZZINATO ANTONIO	F	F	R	C	C	F	F
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	F	F	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	F	F	C	C
PROVERA FIORELLO	M	M	M	M	M	M	M
RIGHETTI FRANCO	F	R	F	C		F	F

Seduta N. 0945 del 25-01-2006 Pagina 7

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
RIGONI ANDREA	M	M	M	M	M	M	M
RIPAMONTI NATALE					A		
RONCONI MAURIZIO	C	C	C	F	F	C	C
RUVOLO GIUSEPPE	A	C	C	F	F	C	
SALERNO ROBERTO		C	C	F	F	C	C
SALINI ROCCO	C	C	C	F	A	C	C
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	F	F	C	C
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	F	F	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	C	F	F	C	
SAPORITO LEARCO	M	M	M	M	M	M	M
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	F	F	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	C	C	F	F	C	C
SCOTTI LUIGI	C	C	C	F	F	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	F	F	C	C
SERVELLO FRANCESCO	C	C	C	F	F	C	C
SESTINI GRAZIA		C	C	F	F	C	C
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	C	F	F	C	C
SODANO TOMMASO					A		
SOLIANI ALBERTINA			R		C		
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	F	F	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	F	F	C	C
SUDANO DOMENICO	C	C	C			C	C
TAROLLI IVO		C	C	F	F	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	F	F	C	C
TESSITORE FULVIO	R	R	R	C	C	F	F
THALER HELGA	A	A	A	A		A	A
TIRELLI FRANCESCO	C	C	C	F	F	C	C
TOFANI ORESTE	C	C	C	F	F	C	C
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	F	F	C	C
TONINI GIORGIO					C		
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	F	F	C	C

Seduta N. 0945 del 25-01-2006 Pagina 8

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
TREDESE FLAVIO	C	C	C	F	F	C	C
TREMATERRA GINO	C	C	C	F	F	C	C
TREU TIZIANO					C	R	F
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C		F	C	C
TURRONI SAURO					A		
ULIVI ROBERTO	C	C	C	F	F	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	F	F	C	C
VALLONE GIUSEPPE						F	F
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	F	F	C	C
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	C	C	C	F	F	C	C
VICINI ANTONIO							F
VILLONE MASSIMO					C		
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F		C	C	F	
VIZZINI CARLO	C	C	C	F	F	C	C
ZANCAN GIAMPAOLO	C	R		C	A		
ZANDA LUIGI ENRICO					C		
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C			C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	F	F	C	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR							F
ZICCONI GUIDO	C	C	C	F	F		C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	F	F	C	C

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:

Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bosi, Costa, Corsi, Cutrufo, D'Alì, Dell'Utri, Ferrarello, Giuliano, Lauro, Magnalbò, Mantica, Nocco, Pellincini, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Garraffa, per attività della 10^a Commissione permanente; Novi, per attività della 13^a Commissione permanente; Guzzanti, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «*dossier* Mitrokhin» e l'attività d'*intelligence* italiana; Brignone, Gubetti e Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Contestabile, Danieli Franco, De Zulueta, Giovanelli, Gubert, Manzella, Mulas, Nessa, Occhetto, Provera e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Moro, per attività di rappresentanza del Senato.

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Dep. Giacco Luigi ed altri

Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico (3736)

previ pareri delle Commissioni 2^a Giustizia, 8^a Lavori pubbl., 10^a Industria
C. 294 approvato da 12^a Aff. sociali (*assorbe* C. 633);
(assegnato in data 25/01/2006);

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Dep. Boato Marco

Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961 (3738)

previ pareri delle Commissioni 3^a Aff. esteri, 4^a Difesa, 5^a Bilancio, 6^a Finanze, 11^a Lavoro

C. 5692 approvato da 1^a Aff. cost.;
(assegnato in data 25/01/2006).

Disegni di legge, nuova assegnazione*2^a Commissione permanente Giustizia**in sede deliberante*

Sen. Pastore Andrea

Nuove norme in materia di patti successori relativi all'impresa (1353)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 6^a Finanze, 10^a IndustriaGià assegnato, in sede referente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia)

(assegnato in data 25/01/2006);

*2^a Commissione permanente Giustizia**in sede deliberante*

Dep. Buemi Enrico ed altri

Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia (3567)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost.*C. 3870 approvato dalla Camera dei deputati;*Già assegnato, in sede referente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia)

(assegnato in data 25/01/2006);

*7^a Commissione permanente Pubbl. istruz.**in sede deliberante*

Sen. Michelini Renzo ed altri

Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace (3606)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 3^a Aff. esteri, 5^a Bilancio, Commissione parlamentare questioni regionaliGià assegnato, in sede referente, alla 7^a Commissione permanente (Pubbl. istruz.)

(assegnato in data 25/01/2006).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Dato ha aggiunto la propria firma alla interrogazione 3-02443 dei senatori Crema ed altri.

Interpellanze

NOVI. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Risulta all'interpellante che:

il comune di Alvignano da tempo è amministrato da una giunta sottoposta ad inchieste giudiziarie per un giro di tangenti che vede, tra l'altro, coinvolto anche il Sindaco Domenico Bove;

la disinvolta gestione del comune da parte del sindaco inquisito fino ad ora non ha portato a nessun provvedimento giudiziario o amministrativo diretto a far cessare questa scandalosa amministrazione del comune di Alvignano;

la magistratura del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avrebbe raccolto prove schiaccianti che imporrebbero provvedimenti di custodia cautelare nei confronti del sindaco Bove;

un dipendente del Comune di Alvignano e la ditta Luigi Corvino hanno denunciato la mancata affissione all'albo comunale delle gare d'appalto indette dal Comune di Alvignano;

l'imprenditore Roberto Civitillo, in una circostanziata denuncia, avrebbe rivelato il pagamento di una tangente per l'effettuazione di lavori pubblici nel Comune di Alvignano;

il dott. Mario Bove, padre del Sindaco di Alvignano dottor Domenico Bove, già condannato per abuso d'ufficio, sarebbe particolarmente attivo nel rilasciare certificati di invalidità propedeutici al rilascio della pensione di invalidità e all'assegno di accompagnamento;

la Procura di Santa Maria Capua Vetere starebbe da tempo svolgendo indagini su questi fatti e non solo su questi,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intendano prendere per riportare la legalità nel Comune di Alvignano.

(2-00825)

Interrogazioni

CREMA. – *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* – (Già 4-09591)

(3-02450)

NIEDDU. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

nell'area di Ottana, a seguito della chiusura dell'impianto Montefibre, si è drammaticamente aggravata la crisi industriale e sociale della Sardegna centrale;

sono intervenuti specifici protocolli d'intesa sottoscritti a Palazzo Chigi tra il Governo, la Giunta regionale della Sardegna, le organizzazioni sindacali nazionali, regionali, provinciali, finalizzati a creare le condizioni per riassumere i dipendenti Montefibre in altre attività produttive;

a tutt'oggi gli impegni assunti dal Governo in tali intese risultano disattesi, compresa la delibera Cipe del dicembre 2005 relativa al contratto di programma per Ottana, ancora non pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* perché non controfirmata dal Ministro dell'economia e delle finanze;

nel mese di dicembre 2005, ad aggravare ulteriormente la situazione, è scaduta la cassa integrazione guadagni per i citati dipendenti Montefibre;

in assenza dei necessari provvedimenti di proroga degli ammortizzatori sociali, la tensione sociale nella Sardegna centrale ha raggiunto il limite della sostenibilità per la comprensibile esasperazione dei lavoratori Montefibre, il cui futuro appare del tutto incerto,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di rispondere positivamente alla richiesta avanzata dalla Regione Sardegna di un incontro urgente, finalizzato alla definizione delle problematiche occupazionali e della proroga degli ammortizzatori sociali dei lavoratori Montefibre, ivi compresa la possibilità di strumenti per l'accompagnamento alla pensione dei medesimi, nonché per risolvere le conseguenze più generali della crisi industriale della Sardegna centrale.

(3-02451)

ZANDA, MONTINO, DE PETRIS, BATTISTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno e della salute.* – Premesso che:

una serie di articoli ben documentati e ricchi di dettagli molto precisi, apparsi sulla stampa quotidiana («La Repubblica» dei giorni 4, 20, 21 e 22 gennaio 2006) hanno fatto emergere come indagini affidate dalla Procura della Repubblica di Roma alla Guardia di finanza abbiano individuato gravissimi ammanchi finanziari nella gestione delle Aziende Unità Sanitarie locali RM B e RM C nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2005;

in particolare, le indagini di polizia giudiziaria avrebbero evidenziato che, attraverso l'emissione di fatture false e pagamenti per prestazioni sanitarie inesistenti, si sarebbe verificata un'appropriazione fraudolenta di oltre 70 milioni di euro provenienti dai bilanci delle ASL;

a questo filone di indagini se ne aggiunge uno ulteriore, riferito ad un esborso di denaro pubblico per 13 milioni di euro – sempre avvenuto nel periodo in cui la maggioranza di centro-destra governava la Regione Lazio – al fine di realizzare l'accreditamento e la convenzione con il Servizio Sanitario Regionale di una struttura sanitaria privata (Centro Romano San Michele s.r.l.) che non ha mai concretamente erogato alcuna prestazione;

dalle indagini starebbero emergendo circostanze a dir poco anomale in ordine alle suddette vicende, come nel caso di un versamento indebito di altri 30 milioni di euro proveniente da false fatturazioni sul conto corrente di una imprenditrice indicata dalla stampa con lo pseudonimo di «Lady Asl», la quale avrebbe utilizzato tali somme per finanziare la propria attività;

ancora più singolare appare la notizia secondo la quale i responsabili della società che gestisce il Centro Romano San Michele s.r.l. sono significativamente una coppia di ottuagenari del tutto estranei alla scienza medica, mentre solo leggermente più giovane (una pensionata di 78 anni) appare essere l'amministratrice della suddetta società;

fermo restando che spetta esclusivamente all'Autorità giudiziaria competente accertare gli eventuali profili di responsabilità penale di diri-

genti di Unità Sanitarie Locali nominati dalla Giunta regionale che ha governato la Regione Lazio sino allo scorso mese di maggio 2005, e precisamente di quei dirigenti che sono stati tratti in arresto nel corso dell'inchiesta, si pone tuttavia, sotto il profilo della responsabilità politica e patrimoniale, la necessità di fare luce sulla preoccupante situazione generale finanziaria della gestione della sanità pubblica nel Lazio negli anni scorsi, quale emerge da dati inoppugnabili, come i rilevanti ammanchi di somme dalle casse della Regione denunciati dall'Autorità giudiziaria che, sulla base delle proprie indagini, ha già disposto numerosi arresti;

già allo stato degli atti, ed anche considerando che gran parte dei risultati delle indagini è stata secretata, i dati oggettivi di carattere contabile sinora noti imporrebbero un severo giudizio critico sulle scelte organizzative – quanto meno inadeguate, ovvero distratte o superficiali – della Giunta regionale che è stata in carica sino al maggio 2005,

si chiede di sapere:

se il Ministro della salute sia a conoscenza di quanto sopra riportato;

quali valutazioni politiche il Governo intenda esprimere in ordine ai gravissimi episodi verificatisi nella gestione della sanità della Regione Lazio nella passata legislatura e riportati dalla stampa quotidiana richiamata;

quali misure di carattere finanziario il Governo intenda prendere per consentire al Consiglio regionale e alla Giunta del Lazio di garantire a tutti i cittadini i necessari servizi sanitari nonostante la gravissima crisi finanziaria indotta dai comportamenti truffaldini messi in atto nella passata legislatura regionale dai personaggi attualmente inquisiti dall'Autorità giudiziaria.

(3-02452)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PERUZZOTTI. – *Al Ministro dell'interno.* – (Già 2-00813)

(4-10055)

IOVENE, PAGANO, SODANO Tommaso, CREMA, BASSO, TONGNI, BISCARDINI, RIPAMONTI, MARINO, MACONI, MANZIONE, MUZIO, PAGLIARULO, PETRINI, DI SIENA, COVIELLO, BUDIN, DATO, CARELLA, FALOMI, TURRONI, VITALI, LONGHI, DI GIROLAMO, DENTAMARO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – (Già 3-02402).

(4-10056)

MEDURI. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso:

che articoli apparsi sulla stampa nei giorni scorsi hanno riportato la notizia – diffusa anche *on line* – della sconcertante sentenza di assoluzione della signora Patrizia Valmaggi (originaria di Milano e *leader* carismatica

della Comunità di Oderzo) dall'accusa di maltrattamenti ai danni della signora Sandra Benedetti e delle sue due figlie, minorenni all'epoca dei fatti, emessa dal giudice Angelo Mascolo di Treviso;

che, nonostante dai fatti denunciati siano emersi elementi di maltrattamenti, consistenti in diete molto povere, lunghe ore di veglia dedicate alle attività della comunità e alla preghiera e ulteriori vessazioni, il predetto giudice ha assolto con formula piena l'imputata «perché il fatto non sussiste»;

che, nella sostanza, la sentenza avrebbe motivato la decisione di assoluzione a favore della signora Valmaggi ritenendo che «... le vittime di maghi e sette null'altro sono se non creduloni o pazzi che non debbono ricorrere alla giustizia, ma allo psichiatra»;

che dagli stessi articoli sarebbe, altresì, emersa un'anomala conduzione del procedimento penale da parte del giudice, il quale sarebbe pervenuto alla sentenza di assoluzione senza avvalersi della deposizione di nessuno dei testi, ad eccezione della madre delle minorenni, a sua volta vittima di vessazioni psicologiche compiute nell'ambito di un gruppuscolo settario diretto dalla «santona» e, proprio in virtù di tale appartenenza, divenuta anche vittima dello scherno e del pregiudizio del medesimo giudice, che ha disposto nei suoi confronti una perizia psichiatrica, ravvisando gli estremi per l'imputazione di omessa tutela dei minori;

che oggi sull'intero territorio nazionale operano indisturbate ed impunte sette di varia natura e denominazione, che costituiscono un reale pericolo per individui, famiglie e società;

che già nel 2001, nella relazione semestrale di 40 pagine sulla politica informativa e della sicurezza, elaborata dai servizi segreti ed inviata al Governo, fra le varie fonti di pericolo per la sicurezza nazionale è stato evidenziato il «fenomeno delle sette». Già nella precedente indagine del Dipartimento di pubblica sicurezza, inviata il 29 aprile 1998 dal Ministro dell'interno alla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, furono esposti i pericoli derivanti dalla diffusione delle sette sul territorio italiano;

che la Corte costituzionale, con la sentenza 8 giugno 1981, n. 96, rilevando un contrasto tra l'articolo 603 del codice penale («Chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni») e gli articoli 21 e 25 della Costituzione, dichiarò la illegittimità della norma che configurava il delitto di plagio, ponendo così termine all'esistenza di una disposizione che nel cinquantennio del codice Rocco non aveva trovato frequenti occasioni di applicazione;

che, pur non volendo rimettere in discussione, a tanta distanza di tempo, le decisioni della Corte costituzionale, che rappresentano ormai un punto fermo e immodificabile nel nostro ordinamento giuridico, giova evidenziare che la cancellazione del reato di plagio, così com'era formulato nell'articolo 603 del codice penale, non può essere intesa come negazione del plagio sul piano fenomenico;

che il problema è anzi quanto mai attuale, considerato che il plagio e le dinamiche plagiarie costituiscono, oggi più che in passato, una realtà sul piano dei rapporti interpersonali, con concreti rischi nei confronti della libertà individuale ed in particolare nei confronti della salvaguardia dell'identità personale;

che il vuoto normativo lasciato dalla sentenza della Corte da un lato ha creato nell'opinione pubblica la falsa convinzione che il plagio non esista più, dall'altro ha dato la possibilità ai «manipolatori della mente» di continuare ad usare e rafforzare le loro tecniche in tutta tranquillità, sapendo con assoluta certezza di non correre alcun rischio legale;

che ciò spiega il dilagare in Italia di attività pericolose e devastanti per l'individuo, di singoli e/o organizzazioni di potere, anche mascherate da pratiche religiose, che continuano a perpetrare in maniera dilagante i meccanismi persuasivi e suggestivi tali da diminuire i poteri di difesa e da condizionare la volontà dei soggetti passivi coinvolti;

che tali meccanismi si innescano, infatti, ogni qualvolta ci si trovi in presenza di: a) un rapporto di prevalenza del soggetto attivo su quello passivo, tale che comporti il totale assorbimento del secondo nella sfera dell'influenza del primo in conseguenza di specifiche e reiterate attività di quest'ultimo; b) la separazione del soggetto passivo dal contesto sociale da lui autonomamente scelto; c) la previsione e la volizione dell'evento da parte del soggetto attivo;

che uno stato di soggezione, comunque attuato, comunque subito o cercato dal soggetto passivo, comunque strutturato all'interno (nei rapporti tra agente e soggetto passivo), si risolverebbe pur sempre e univocamente in una preclusione e in un impedimento alla prosecuzione o instaurazione di rapporti autonomi tra il soggetto passivo e i terzi;

che i soggetti «psicologicamente manipolati», resi anaffettivi, vengono ridotti in uno stato di sudditanza tale da determinare la sostituzione della personalità e la soppressione del pensiero autonomo. Accreditati psichiatri, impegnati da anni sul fronte della ricerca inerente alle conseguenze del plagio, utilizzano addirittura il termine «menticidio» per descrivere la devastante pericolosità degli effetti delle metodiche di persuasione occulta esercitate da *leader* sui loro adepti nell'ambito dei gruppi settari distruttivi;

che il sistema giudiziario italiano non possiede, al momento, strumenti adeguati per contrastare il fenomeno di organizzazioni che «utilizzano meccanismi subliminali di fascinazione e il cosiddetto lavaggio del cervello o altri metodi atti a limitare la libertà di autodeterminazione del singolo e che, nella fase del proselitismo e in quella dell'indottrinamento, usano sistemi scientifici studiati per aggirare le difese psichiche delle persone irretite, inducendole ad atteggiamenti acritici e di obbedienza cieca»;

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia non ritenga di accertare, per quanto di competenza, la correttezza della conduzione del processo, anche alla luce della relativa sentenza di assoluzione della signora Valmaggi;

se non ritenga di accertare se sia stata condotta un'indagine approfondita, da parte del giudice menzionato, per stabilire se si sia realizzata o meno una dinamica in virtù della quale la volontà di una persona si è imposta su quella di un'altra, al punto da determinarne le direttive e da costringerla ad agire in contrasto con gli interessi propri e altrui;

se il Ministro dell'interno non ritenga di assumere iniziative volte ad un maggior controllo, sull'intero territorio nazionale, di tale fenomeno.

(4-10057)

DE PAOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e per la funzione pubblica.* – Risulta all'interrogante:

che l'associazione culturale islamica «Muhammadiyah» ha acquistato a Brescia un immobile sito in via della Volta n. 155, consistente in un complesso edilizio di origine industriale;

che la suddetta associazione ha depositato presso il comune di Brescia, ai sensi degli art. 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, una denuncia di inizio attività (D.I.A.) che prevede un intervento di ristrutturazione al fine di trasformare l'originario edificio industriale in un «Centro culturale religioso». Il progetto prevede la realizzazione di una sala della preghiera e di due alloggi per gli addetti al centro;

che il comune di Brescia, esaminata la documentazione inoltrata, non ha presentato obiezioni né prescritto modifiche e/o integrazioni al progetto, consentendo, conseguentemente, decorsi i termini previsti dall'art. 23 del Testo unico dell'edilizia, l'inizio dei lavori;

che i lavori, appaltati ad una impresa bresciana, sono effettivamente iniziati il 26-09-2005 e sono stati accompagnati da un episodio criminoso consistente nell'incendio, nottetempo, di una macchina operatrice impiegata per i lavori, fatto per il quale è stata presentata regolare denuncia presso i carabinieri di Brescia;

che il responsabile dell'Area tecnica della provincia di Brescia, in data 08-07-2005 (a distanza di oltre 10 mesi dall'esecutività della D.I.A.), con un'istanza chiedeva al comune di Brescia di attivare le procedure e di adottare tempestivamente i provvedimenti più opportuni atti a garantire il rispetto delle distanze imposte dalla fascia di rispetto della Tangenziale sud, costituente vincolo di inedificabilità;

che, con nota 19-08-2005, il responsabile del Settore sportelli dell'edilizia e delle imprese del comune di Brescia comunicava al Direttore dell'Area tecnica della provincia di Brescia che l'intervento edilizio proposto con la D.I.A. era classificabile come ristrutturazione edilizia ai sensi degli articoli 19 e 20 delle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente e che, pertanto, le prescrizioni in materia di fasce di rispetto previste dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione non erano applicabili;

che la Provincia, con ricorso notificato in data 12-11-2005, impugnava presso il TAR di Brescia la nota del responsabile del Comune, volta ad impedire l'adozione di provvedimenti inibitori dei lavori oggetto della

D.I.A. e sosteneva la violazione della fascia di rispetto stradale consistente «nella collocazione all'interno della stessa di una significativa porzione dell'immobile principale, della recinzione (demolizione con spostamento verso il fronte stradale) di coperture di parcheggi e di un'altra costruzione di natura religiosa»;

che il progetto agli atti del comune di Brescia prevede la demolizione senza ricostruzione degli edifici oggi presenti in fascia di rispetto; non è prevista la collocazione di nessuna significativa porzione dell'immobile principale, che è tutto all'esterno della fascia di rispetto, mentre le coperture dei parcheggi sono solo un pergolato che, per mezzo di vegetazione rampicante, dovrebbe proteggere le automobili durante il periodo estivo ed infine non è prevista nessuna altra costruzione di natura religiosa ma solo un manufatto di m. 1,00 per 0,60, alto m. 9,50, che contiene alla base i contatori per l'energia elettrica che debbono essere posti sul confine di proprietà e nella parte superiore le lampade per illuminare l'ingresso e il cortile;

che, sempre nel suddetto ricorso, la Provincia chiedeva al Tribunale: l'accertamento dell'illegittimità della D.I.A., l'annullamento del diniego all'adozione di misure inibitorie degli artt. 19 e 20 delle NTA e del piano regolatore generale, l'obbligo per il Comune di adottare i suddetti provvedimenti inibitori;

che il TAR emette un'ordinanza che «accoglie la suindicata istanza cautelare di sospensione»;

che il responsabile del procedimento del comune di Brescia, in data 15-12-2005, convoca per un sopralluogo in sito il responsabile dell'Area tecnica della Provincia, la proprietà ed il direttore dei lavori al fine di individuare la linea di delimitazione della fascia di rispetto dalla tangenziale sud;

che la Provincia si è presentata con un estratto della cartografia aerofotogrammetrica del comune di Brescia con una riga segnata in giallo, sostenendo che quello era il confine di proprietà della strada;

che la parte avversa è stata in grado di dimostrare che non era mai stato effettuato alcun frazionamento catastale, per cui la Provincia non era in grado di provare la posizione del confine di proprietà;

che, nonostante ciò, il responsabile del procedimento del comune di Brescia decise di proseguire nelle operazioni rifiutandosi, inoltre, di redigere un verbale del sopralluogo e delle operazioni condotte, richiesto espressamente dal direttore dei lavori;

che, in data 15-12-2005, ad avviso dell'interrogante con inaspettata celerità, il responsabile del procedimento del comune di Brescia emette un'ordinanza di sospensione dei lavori ricadenti nella fascia di rispetto;

che, in data 28-12-2005, sempre il responsabile del procedimento comunica al direttore dei lavori «l'avvio del procedimento per l'accertamento dell'inefficacia della D.I.A.»;

di fronte ad una così palese violazione delle norme che regolano la materia, si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per at-

tivare l'Avvocatura dello Stato per chiedere la revoca, da parte del Consiglio di Stato, della sospensiva decisa dal TAR.

(4-10058)

RUVOLO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Risulta all'interrogante:

che la signora Greco Lucchina Mariella è Consigliere comunale al Comune di Santo Stefano di Quisquina (Agrigento);

che la stessa è dipendente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in servizio dal 2001 presso la Direzione provinciale di Torino con il profilo professionale di funzionario dell'Ispettorato del lavoro, fascia C 2;

che la signora ha avanzato istanza di mobilità per transitare nei ruoli dell'INPS presso la sede più vicina al Comune dove svolge il ruolo di Consigliere comunale;

che l'INPS ha concesso l'assenso al trasferimento;

che più volte è stata avanzata richiesta, negli ultimi tre anni, alla Direzione provinciale di Torino per il rilascio del nulla osta al transito;

che la normativa vigente prevede che ai Consiglieri comunali sia consentito di avvicinarsi alla sede più vicina allo svolgimento del mandato elettorale,

si chiede di conoscere quali siano le motivazioni che legittimano a tutt'oggi il mancato rilascio del nulla osta per il trasferimento della signora Greco Lucchina.

(4-10059)

PEDRINI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

il 22 gennaio 2006 durante la trasmissione televisiva «Domenica In», programma di intrattenimento settimanale rivolto alle famiglie, sono accaduti fatti incresciosi in diretta TV, con insulti e minacce di morte;

oltretutto questi fatti si sono verificati nella cosiddetta «fascia protetta»;

da quanto appreso anche a mezzo stampa i protagonisti di queste vicende erano già «recidivi», avendo già avuto di che discutere la settimana precedente, e addirittura fin dietro le quinte prima dell'inizio della trasmissione;

nei giorni successivi, mentre il direttore di RAI Uno ufficializzava la messa al bando dei protagonisti dell'accaduto dalla prima rete della RAI, gli stessi venivano ospitati nella stessa rete in un'altra trasmissione che va in onda sempre in «fascia protetta»,

si chiede di sapere:

quali criteri risulti vengano applicati nell'invitare i vari personaggi e come questi si integrino nella *vision* e nella *mission* dell'azienda pubblica RAI, finanziata in gran parte con il canone a carico delle famiglie destinatarie di queste trasmissioni;

quali azioni risulti si intenda intraprendere nell'azienda RAI per tutelare i suoi interessi legittimi, in considerazione dei possibili risvolti, anche penali della vicenda.

(4-10060)

PIATTI, MURINEDDU, BASSO, FLAMMIA, VICINI. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il Ministero delle politiche agricole e forestali, Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, il 6 giugno 2005 ha comunicato all'Unione italiana associazione produttori patate che il Cipe, con deliberazione adottata il 27 maggio 2005, aveva approvato il finanziamento del contratto di filiera;

dalla data della comunicazione del Ministero delle politiche agricole sono trascorsi ben otto mesi. È, a giudizio degli interroganti, scandaloso e incomprensibile che, trascorsi otto mesi dalla delibera del Cipe, i contratti di filiera approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, e che ammontano ad oltre 150 milioni di euro, ancora non producano effetti positivi e non siano nemmeno firmati tra i proponenti e il Ministero,

si chiede di sapere:

se la delibera del Cipe sia stata firmata dall'ex ministro Siniscalco e se siano state avviate le procedure per la sua registrazione e relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sull'episodio, che ha di fatto impedito di utilizzare risorse ingenti già stanziare e deliberate, con danno enorme per le imprese.

(4-10061)

MALABARBA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che nel corso dei lavori della Commissione di indagine sull'uranio impoverito è stata avanzata l'ipotesi che i casi di malattia e morte (la cui causa è sovente attribuita alla contaminazione da uranio impoverito) dovrebbero invece attribuirsi alla somministrazione dei vaccini. In particolare da una parte alla pericolosità intrinseca dei vaccini stessi e, dall'altra, alla possibilità di somministrazione in dosi massicce, in contrasto con la normativa esistente che prevede uno scaglionamento nel tempo, si chiede di sapere:

quali indagini siano state svolte in ambito sanitario circa la eventuale pericolosità, per la salute, dei vaccini somministrati ai militari che si recano all'estero e se sia stato escluso in modo inequivocabile, prima di impiegare tali vaccini e le relative modalità di somministrazione, che questi sono da considerarsi innocui;

nel caso si attribuisca la causa di tumori ai vaccini (così come di gravi patologie neurologiche e di malformazioni alla nascita), se siano state formulate ipotesi sul perché simili patologie possano essere state riscontrate in tantissimi civili nelle zone colpite da uranio impoverito (visto

che ai civili i vaccini non sono stati somministrati) e nei militari e civili operanti presso i poligoni in Italia.

(4-10062)

MALABARBA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Per conoscere, in relazione a numerose precedenti interrogazioni, a cui non è pervenuta risposta:

se sia esistita, come confermato dall'intervista dell'onorevole Pisanu al «Corriere della Sera» del 4 aprile 1997, un'ampia rete di *intelligence* di Gladio all'estero, finora non resa nota al Parlamento;

se risulti che, in base ad una decretazione del GIP del Tribunale di Roma del maggio 2004, il «gladiatore» Antonino Arconte, facente parte della Gladio all'estero, accusato di aver falsificato dei documenti relativi all'attività della Gladio stessa, sia stato considerato «parte offesa» in relazione alle false accuse mossegli e se queste accuse siano state archiviate.

(4-10063)

DE PAOLI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Risulta all'interrogante che:

qualche tempo fa la 7^a Commissione permanente del Senato della Repubblica, in un'indagine conoscitiva sui profili organizzativi e gestionali del calcio professionistico, si era occupata degli organismi di giustizia sportiva. Nel corso dei lavori era emersa la necessità della correttezza e della trasparenza, al di là dei soggetti e degli interessi sottostanti, e la totale assenza di una «giustizia domestica», così come richiesto ripetutamente dal mondo dello sport;

rilevato ciò che, invece, accadrebbe nella Procura Federale della F.I.G.C., dove il Procuratore Federale si riserva, a propria assoluta discrezione, di individuare i componenti di quell'ufficio, con cui eventualmente approfondire i temi più delicati e rilevanti, atteggiamento questo purtroppo, a giudizio dell'interrogante, suscettibile di critiche;

considerato come l'articolo 29 del codice di giustizia sportivo preveda, oltre la figura del Procuratore Federale, anche quella di sei Vice Procuratori, ai quali secondo lo spirito della norma toccherebbe esaminare in riunioni collegiali le questioni più delicate ed importanti, e purtroppo questo non avverrebbe,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, magari attraverso il Comitato Olimpico Nazionale, per riportare la situazione alla normalità in uno degli organi più delicati ed importanti della giustizia sportiva;

se non intenda, nel rispetto delle autonomie istituzionali, verificare presso la F.I.G.C. la corretta applicazione dell'articolo 29 del codice di giustizia sportivo, armonizzando le funzioni del Procuratore Federale con quelle dei Vice Procuratori, attribuendo a tutti i soggetti interessati precise e dettagliate competenze.

(4-10064)

MALABARBA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che il militare Gaetano Pavone, arruolato il 7-12-1994 presso la caserma Stella di Barletta, passato successivamente tra i volontari, ha partecipato alla missione in Bosnia, a Sarajevo, dal 18-1-1996 al 16-5-1996 e poi nuovamente dal 23-8-1996 al 18-10-1996, entrando poi nella categoria riservisti il 16-12-1996 e richiamato nell'aprile 2000 per una missione in Bulgaria; ora il giovane è affetto da disturbo di personalità *borderline*, si chiede di sapere:

se vi siano dei precedenti, che possano spiegare la patologia, riscontrati in visite mediche effettuate nel passato;

se siano previsti indennizzi in base a quanto disposto dalla legge 308/81, tenuto conto delle condizioni di salute in cui versa il militare Gaetano Pavone.

(4-10065)

CORTIANA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Risulta all'interrogante che:

la 7^a commissione permanente del Senato della Repubblica, in un'indagine conoscitiva sui profili organizzativi e gestionali del calcio professionistico, aveva approfondito anche il tema degli organismi di giustizia sportiva. Nel corso dei lavori era emersa la necessità della correttezza e della trasparenza, al di là dei soggetti e degli interessi sottostanti, e la totale assenza di una giustizia che potesse dare adito a dubbi, stante la coincidenza dei mondi di riferimento dei controllati e dei controllori, e come peraltro richiesto ripetutamente dal mondo dello sport;

l'azione della Procura Federale della F.I.G.C. avverrebbe in modo contrario a quanto raccomandato, considerato che il Procuratore Federale si riserva, a propria assoluta discrezione, di individuare i componenti di quell'ufficio con cui eventualmente approfondire i temi più delicati e rilevanti, atteggiamento questo purtroppo suscettibile di poca trasparenza;

considerato come l'articolo 29 del codice di giustizia sportivo prevede, oltre la figura del Procuratore Federale, anche quella di sei Vice Procuratori, ai quali secondo lo spirito della norma toccherebbe esaminare in riunioni collegiali le questioni più delicate ed importanti e considerato che, a quanto risulta all'interrogante, purtroppo questo non avviene,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare, anche attraverso il Comitato Olimpico Nazionale, per riportare la situazione alla normalità in uno degli organi più delicati ed importanti della giustizia sportiva;

se non intenda, nel rispetto delle autonomie istituzionali, verificare presso la F.I.G.C. la corretta applicazione dell'articolo 29 del codice di giustizia sportivo, armonizzando le funzioni del Procuratore Federale con quelle dei Vice Procuratori, attribuendo a tutti i soggetti interessati precise e dettagliate competenze.

(4-10066)

MALABARBA. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere, in relazione alla morte dell'aviere VAM Emanuele Lutz, che ha prestato servizio presso l'aeroporto di Elmas:

i motivi per cui la famiglia, che avrebbe dovuto ricevere, in base alla legge 308/81, una speciale elargizione di circa 25.000 euro, abbia ricevuto solo una elargizione parziale;

quali iniziative siano state intraprese nei riguardi dei responsabili dell'armeria dato che l'arma da cui è partito il colpo avrebbe dovuto essere scarica.

(4-10067)

MALABARBA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

la trasmissione televisiva «Chi l'ha visto» del 23 gennaio 2006, in un servizio di Ilaria Mura, ha preso in considerazione la vicenda della sparizione in Libano, il 2 settembre 1980, dei giornalisti Graziella De Palo e Italo Toni;

sulla vicenda sono state presentate presso i due rami del Parlamento numerose interrogazioni parlamentari, tra cui le seguenti: 5-02007 del 24.3.81, 4-13727 del 1°.4.82, 4-08423 del 19.5.81, 4-01865 del 5.7.88, 4-13098 del 3.3.82, 4-01638 del 19.5.88, inoltre sono state svolte indagini giudiziarie;

sulla vicenda è calata una fitta cortina di silenzio anche per l'opposizione del segreto di Stato ai magistrati inquirenti da parte dell'allora Presidente del Consiglio, Bettino Craxi. In particolare tale segreto fu opposto il 28 marzo 1985, con il rifiuto di consegnare alla magistratura alcuni documenti dei servizi. Nel giugno 1985 il magistrato chiese all'on. Craxi di rivedere la decisione, ricordando che in base alla legge 801/77 in nessun caso potevano essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale. Nella vicenda, infatti, erano coinvolti operatori armati che operavano all'estero al di fuori delle forze armate che fanno capo al Presidente della Repubblica;

la vicenda ha visto il coinvolgimento di personaggi iscritti alla Loggia P2, come il segretario del Ministero degli affari esteri Malfatti di Montetretto e il capo del Sismi generale Santovito e ha visto, inoltre, la partecipazione del colonnello dei carabinieri Stefano Giovanone, già capo del servizio sicurezza a Beirut dal 1972 al 1981. Il colonnello Giovanone fu arrestato una prima volta il 19 giugno 1984 con l'accusa di aver segnalato all'OLP e all'FPLP l'arrivo dei suddetti giornalisti a Beirut, fu successivamente scarcerato e poi nuovamente arrestato per favoreggiamento il 6 febbraio 1985 dal magistrato Mastelloni nel quadro di una indagine sul traffico di armi tra l'OLP e le BR;

a questa inchiesta del magistrato Mastelloni, e a quella che si riferiva alla caduta dell'aereo Argo 16, l'aereo di Gladio, venne opposto il segreto di Stato. L'aereo di Gladio era stato, tra l'altro, l'aereo che aveva fatto rientrare clandestinamente in Libia i terroristi arrestati a Fiumicino

nel tentativo di un attentato antisraeliano, aereo che cadde in circostanze mai chiarite a Mestre durante il decollo,

si chiede di conoscere, visto che ormai le operazioni clandestine di Gladio in Italia sono note dal 1990 e anche le operazioni di Gladio all'estero sono note almeno dal 1997, e inoltre che anche le inchieste sulla Loggia P2 sono concluse e che quindi le principali motivazioni per l'opposizione del segreto di Stato sulle vicende citate sono cadute, perché non venga tolto il segreto di Stato (tra l'altro a distanza di un quarto di secolo) su vicende per le quali i cittadini italiani hanno il diritto di conoscere la verità.

(4-10068)

